

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 18 aprile 2025 - n. 5678

2021IT16RFP010 - PR FESR Lombardia 2021-2027.
Approvazione del bando «Verso Nuovi Mercati: sostenere l'internazionalizzazione delle imprese lombarde» - Azione 1.3.1 - Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri del PR FESR Lombardia 2021-2027 in attuazione della d.g.r. n. XII/3704 del 20 dicembre 2024

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT, E
DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LOMBARDE

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;

Visti altresì:

- la d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con la quale Regione Lombardia ha approvato, tra l'altro, le proposte di programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR - allegato A) 2021-2027 e di programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- il Programma Regionale (PR) di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 notificato alla UE l'11 aprile 2022;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1 agosto 2022 che approva il «Programma Regionale Lombardia FESR 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la regione Lombardia in Italia - CCI 2021IT16RFP010 - C(2022) 5671 final;
- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027 (atto da trasmettere al consiglio regionale);

Richiamati:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n.11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» la quale, tra l'altro ha l'obiettivo di promuovere il mercato e di sostenere l'export lombardo attraverso la capacità delle imprese di ampliare le proprie prospettive di business anche sui mercati esteri, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori; la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle imprese della Lombardia anche a livello internazionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, che prevede in particolare, all'Obiettivo Strategico 4.1.6. il sostegno al sistema fieristico e all'internazionalizzazione del-

le imprese;

- la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2021 - 2027 approvata con d.g.r. n. XI/4155 del 30 dicembre 2020 e aggiornata da ultimo con d.g.r. n. XII/1430 del 27 novembre 2023;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR FESR 2021-2027, approvato con d.d.u.o. n. 9842 del 30 giugno 2023 e aggiornato con d.d.u.o. n. 9743 del 27 giugno 2024;
- la d.g.r. n. XI/7269 del 7 novembre 2022 «Aggiornamento della metodologia per l'assegnazione del credit scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della d.g.r. 22 marzo 2021, n. XI/4456»
- la d.g.r. n. XII/3718 del 30 dicembre 2024 avente oggetto «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 - Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - (atto da trasmettere al consiglio regionale) che aggiorna, tra gli altri, il prospetto di raccordo attività 2024-2026 di Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede, nell'ambito dell'asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'Obiettivo Specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi», e l'Azione 1.3.1 «Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri», la quale intende rilanciare il posizionamento delle aziende lombarde sui mercati globali, per valorizzare il «Made in Lombardy» e l'innovazione come fattore competitivo, valorizzando anche il concetto di filiera, di cluster e modulando il supporto anche in considerazione della dimensione di impresa e/o della propensione all'export, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di lanciare programmi integrati di sviluppo internazionale per avviare o potenziare la presenza delle imprese nei mercati esteri;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che:

- all'art. 4 comma 5 istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), tra gli altri, il Fondo «Linea Internazionalizzazione» per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, con una dotazione finanziaria comprensiva dei costi di gestione pari, rispettivamente, a euro 5.950.000,00 nel 2023, euro 8.875.000,00 nel 2024, euro 75.000,00 nel 2025 ed euro 100.000,00 nel 2026;
- all'art. 4 comma 8 stabilisce che la dotazione dei fondi di cui al comma 5 può essere incrementata con ulteriori risorse a valere sul PR FESR 2021-2027, con risorse autonome o con eventuali risorse derivanti da assegnazioni statali aventi la medesima finalità che si rendessero disponibili successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge. Alla modifica della dotazione del fondo si provvede con atto della Giunta;

Rilevato che:

- con d.g.r. n. XI/6894 del 5 settembre 2022 è stato istituito il Comitato di sorveglianza del Programma Regionale Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto n. 12776 del 9 settembre 2022 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, costituito con decreto n. 12776 del 9 settembre 2022, ha approvato nella Seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'asse 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo Specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» - Azione 1.3.1 Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri del PR FESR 2021-2027;

Serie Ordinaria n. 17 - Giovedì 24 aprile 2025

Dato atto che:

- in conformità all'art. 58 comma 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, è stata redatta una valutazione ex ante specificamente riferita ad uno strumento finanziario sotto forma di prestito agevolato combinato con sovvenzioni a sostegno dell'attivazione in Regione Lombardia di uno strumento finanziario per promuovere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese lombarde;
- la suddetta valutazione ex ante è stata trasmessa in data 10 dicembre 2024 da Finlombarda s.p.a. alla Direzione Generale Sviluppo economico - protocollo regionale n. O1.2024.0024208 dell'11 dicembre 2024 che a sua volta l'ha formalizzata con nota O1.2024.0024226 dell'11 dicembre 2024 all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, la quale ha espresso parere positivo con pec prof. n. O1.2024.0024320 del 12 dicembre 2024;

Viste:

- la d.g.r. n. XI/7202 del 24 ottobre 2022, la quale attivava la Misura «Linea internazionalizzazione 21-27 - Progetti per la competitività sui mercati esteri» a valere sul Fondo istituito all'art. 4 comma 5 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 con una dotazione finanziaria pari ad Euro 7.050.000,00, a valere sulle risorse del «Fondo «Linea Internazionalizzazione» istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR FESR 2021-2027, comprensiva dei costi di gestione del relativo Fondo;
- la d.g.r. n. XII/445 del 12 giugno 2023 che incrementava, per poter accogliere tutte le domande presentate, la dotazione finanziaria della Misura «Linea internazionalizzazione 21-27 - Progetti per la competitività sui mercati esteri» di ulteriori euro 1.400.000,00, a valere sulle risorse del «Fondo «Linea Internazionalizzazione» istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR FESR 2021-2027;

Richiamati:

- l'Accordo di finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario denominato Linea Internazionalizzazione 21-27 - Progetti per la competitività sui mercati esteri - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.1., sottoscritto in data 14 febbraio 2023, che individua le modalità secondo cui Finlombarda s.p.a. svolgerà le funzioni di soggetto gestore del Fondo Linea Internazionalizzazione
- l'Atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento per la gestione dello strumento finanziario denominato Misura «Linea Internazionalizzazione 21-27 - Progetti per la competitività sui mercati esteri» sottoscritto in data 10 ottobre 2023;
- il secondo Atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento per la gestione dello strumento finanziario denominato Misura «Linea Internazionalizzazione 21-27 - Progetti per la competitività sui mercati esteri» sottoscritto in data 30 luglio 2024;

Richiamata altresì la d.g.r. n. XII/3704 del 20 dicembre 2024, avente oggetto «2021IT16RFFPR010 - Approvazione degli elementi essenziali della misura «Verso nuovi mercati: sostenere l'internazionalizzazione delle imprese lombarde» - Azione 1.3.1 - Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri del PR FESR Lombardia 2021-2027», la quale:

- incrementa la dotazione del Fondo «Linea Internazionalizzazione» di ulteriori euro 12.428.747,97 comprensivi dei costi di gestione, disponibili nell'ambito dell'Azione 1.3.1 Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri PR FESR 2021-2027;
- attiva la misura «Verso Nuovi Mercati: Sostenere l'Internazionalizzazione delle Imprese lombarde», che consiste in un intervento di finanziamento agevolato combinato con un contributo a fondo perduto per promuovere l'internazionalizzazione delle imprese lombarde supportando la redazione e la realizzazione di un Piano d'azione per l'internazionalizzazione finalizzato a favorire l'ingresso nei mercati esteri delle imprese lombarde;
- approva gli elementi essenziali della misura «Verso Nuovi Mercati: Sostenere l'Internazionalizzazione delle Imprese lombarde»;
- stabilisce che la dotazione complessiva della misura «Verso Nuovi Mercati: Sostenere l'Internazionalizzazione delle Imprese lombarde» è pari ad euro 18.978.747,97, comprensivi dei costi di gestione, a valere sulle risorse del Fondo «Linea Internazionalizzazione»;
- prevede che le agevolazioni della misura «Verso Nuovi

Mercati: Sostenere l'Internazionalizzazione delle Imprese lombarde» siano concesse a seguito di pubblicazione di apposito bando;

- dà atto che, in attuazione della legge istitutiva del Fondo, Finlombarda s.p.a. è il soggetto gestore della misura «Verso Nuovi Mercati: Sostenere l'Internazionalizzazione delle Imprese lombarde» attivata a valere sulle risorse del «Fondo Linea Internazionalizzazione» istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, ed incrementato con la suddetta deliberazione, nell'ambito del PR FESR 2021-2027;
- demanda al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico la sottoscrizione di un apposito Atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario denominato Linea Internazionalizzazione 21-27 - Progetti per la competitività sui mercati esteri;
- stabilisce che le agevolazioni di cui alla suddetta deliberazione sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- demanda ai competenti dirigenti della Direzione Generale Sviluppo economico:
 - l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
 - il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR;
 - l'assolvimento degli adempimenti inerenti al monitoraggio di cui all'art. 3 «Monitoraggio e relazioni» della richiamata d.g.r. 26 settembre 2022, n. 7027;
 - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 per le concessioni;
- demanda al soggetto gestore:
 - il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 per il COVAR;
 - le attività relative all'erogazione dell'agevolazione assumendo gli atti connessi relativi alle eventuali rideterminazioni delle agevolazioni o alle scadenze;
 - le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 secondo le modalità che verranno definite nell'Accordo di Finanziamento;

Stabilito che la dotazione complessiva della misura «Verso Nuovi Mercati: Sostenere l'Internazionalizzazione delle Imprese lombarde» è pari ad euro 18.978.747,97, comprensivi dei costi di gestione, a valere sulle risorse del Fondo «Linea Internazionalizzazione», come di seguito suddivisi:

- Anno 2025
 - euro 1.736.458,10 sul capitolo 14.01.203.16618 PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
 - euro 3.858.795,78 sul capitolo 14.01.203.16619 PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC);
 - euro 4.051.735,57 sul capitolo 14.01.203.16620 PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC);
 - Euro 28.924,34 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
 - Euro 64.276,30 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
 - Euro 67.490,12 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
- Anno 2026
 - euro 1.072.221,48 sul capitolo 14.01.203.16618 PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;

- euro 2.382.714,40 sul capitolo 14.01.203.16619 PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC);
- euro 2.501.850,12 sul capitolo 14.01.203.16620 PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC);
- Euro 14.295,81 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Euro 31.768,46 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Euro 33.356,89 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
- Anno 2027
 - euro 540.000,00 sul capitolo 14.01.203.16618 PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
 - euro 1.200.000,00 sul capitolo 14.01.203.16619 PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC);
 - euro 1.260.000,00 sul capitolo 14.01.203.16620 PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC);
 - Euro 18.564,50 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
 - Euro 41.254,45 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
 - Euro 43.317,17 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
- Anno 2028
 - Euro 4.249,81 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
 - Euro 9.444,01 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
 - Euro 9.916,22 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
- Anno 2029
 - Euro 1.460,60 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
 - Euro 3.245,77 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
 - Euro 3.408,06 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

Ritenuto pertanto, in attuazione della citata d.g.r. n. XII/3704 del 20 dicembre 2024, di approvare il bando «Verso Nuovi Mercati: Sostenere l'Internazionalizzazione delle Imprese lombarde», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Stabilito che:

- l'agevolazione di cui al presente provvedimento è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:

- l'agevolazione non è concessa a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - a) attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - b) informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- non sono concessi aiuti:
 - a) a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - b) subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.
- l'Agevolazione non è concessa a soggetti che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori ai sensi dell'art. 4 paragrafo 3 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Dato atto che:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, l'agevolazione sarà concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- l'agevolazione è cumulabile, nei limiti della spesa sostenuta, con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; è consentito anche il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili;
- per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Stabilito che, con riferimento agli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dal d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.:

- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR;
- il Soggetto Gestore garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 per il COVAR;

Richiamata la d.g.r. n. XII/3959 del 24 febbraio 2025 «Determinazioni sulle misure a valere sul PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia: «Linea Internazionalizzazione 21-27 - Progetti per la competitività sui mercati esteri» ex d.g.r. n. XI/7202, «Investimenti - Linea attrazione investimenti», Investimenti - Linea sviluppo aziendale» e «Investimenti - Linea green» ex d.g.r. XI/7595, «Voucher formativo aziendale» ex d.g.r. XI/7535, «Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali» ex d.g.r. n. XII/1187 e n. XII/3703, «Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere internazionali in Lombardia» ex d.g.r. n. XII/2827, «Trasizione digitale delle imprese lombarde» ex d.g.r. n. XII/2830, «Investimenti - linea microimprese» ex d.g.r. XII/2829, «Sostegno alla transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione

Serie Ordinaria n. 17 - Giovedì 24 aprile 2025

circolari e sostenibili» ex d.g.r. XII/2877 e «Verso nuovi mercati» ex d.g.r. XII/3704», la quale precisa che, per la misura di cui al presente provvedimento, vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;

Stabilito pertanto che l'agevolazione non è cumulabile con altre iniziative finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;

Rilevato che il bando prevede una procedura ad evidenza pubblica valutativa a graduatoria (di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 123/1998);

Dato atto che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi e Servizi raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10:00 del 3 giugno 2025;

Dato atto altresì che, per mero errore materiale, nell'allegato A alla d.g.r. n. XII/3704 del 20 dicembre 2025 «Elementi essenziali della misura «Verso Nuovi Mercati: Sostenere l'Internazionalizzazione delle Imprese lombarde» – Azione 1.3.1 - Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri del PR FESR Lombardia 2021-2027», al paragrafo «Spese ammissibili», la voce di spesa «a) Consulenza per la redazione del Piano d'azione per l'internazionalizzazione» è da intendersi nella misura massima del 20% del totale delle spese ammissibili relative alla sola voce di spesa b);

Dato atto altresì che, in virtù della complessità del procedimento, si stabilisce il termine di 120 giorni per il completamento del procedimento istruttorio, decorrenti dalla data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande;

Acquisiti i pareri:

- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea in data 15 aprile 2025;
- dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2021-2027, con nota prof. n. O1.2025.0009166 del 17 aprile 2025;

Vista la comunicazione del 14 aprile 2025 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamati:

- la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità r.r. 2 aprile 2001 n. 1 e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della XII legislatura, in particolare:
 - la d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023, avente ad oggetto: «IX Provvedimento Organizzativo 2023» con la quale:
 - viene nominato il dott. Roberto Lambicchi quale dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E COMMERCIO della Direzione Generale Sviluppo economico e responsabile del PR FESR 2021-2027 per le misure di competenza della Direzione Generale;
 - viene nominata la dr.ssa Maria Rosa Marchetti quale dirigente pro tempore della UO INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT E DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LOMBARDE, successivamente riconfermata con d.g.r. n. XII/2431 del 3 giugno 2024;
 - il d.d.u.o. n. 4092 del 26 marzo 2025 che approva l'ottavo aggiornamento delle responsabilità delegate per le misure di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico del Programma Regionale FESR 2021-2027, delegando la dirigente dell'UO Internazionalizzazione, Export e Digitalizzazione delle imprese lombarde per l'attività di approvazione bando, selezione e concessione per la misura «Verso Nuovi Mercati: Sostenere l'Internazionalizzazione delle Imprese lombarde»;

DECRETA

1. di approvare il bando «Verso Nuovi Mercati: Sostenere l'Internazionalizzazione delle Imprese lombarde», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la dotazione complessiva della misura «Verso Nuovi Mercati: Sostenere l'Internazionalizzazione delle Imprese lombarde» è pari ad euro 18.978.747,97, comprensivi dei costi di gestione, a valere sulle risorse del Fondo «Linea Internazionalizzazione», come di seguito suddivisi:

• Anno 2025

- euro 1.736.458,10 sul capitolo 14.01.203.16618 PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
- euro 3.858.795,78 sul capitolo 14.01.203.16619 PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC);
- euro 4.051.735,57 sul capitolo 14.01.203.16620 PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC);
- Euro 28.924,34 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Euro 64.276,30 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
- Euro 67.490,12 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

• Anno 2026

- euro 1.072.221,48 sul capitolo 14.01.203.16618 PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
- euro 2.382.714,40 sul capitolo 14.01.203.16619 PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC);
- euro 2.501.850,12 sul capitolo 14.01.203.16620 PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC);
- Euro 14.295,81 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Euro 31.768,46 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
- Euro 33.356,89 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

• Anno 2027

- euro 540.000,00 sul capitolo 14.01.203.16618 PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
- euro 1.200.000,00 sul capitolo 14.01.203.16619 PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC);
- euro 1.260.000,00 sul capitolo 14.01.203.16620 PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (FSC);
- Euro 18.564,50 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Euro 41.254,45 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
- Euro 43.317,17 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

• Anno 2028

- Euro 4.249,81 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Euro 9.444,01 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
- Euro 9.916,22 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

• Anno 2029

- Euro 1.460,60 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;
- Euro 3.245,77 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
- Euro 3.408,06 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

3. di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura «Verso Nuovi Mercati: Sostenere l'Internazionalizzazione delle Imprese lombarde»;

4. di disporre che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi e Servizi raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire dalle ore 10:00 del 3 giugno 2025;

5. di stabilire che l'agevolazione di cui al presente provvedimento è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

6. di stabilire che, con riferimento agli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dal d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;

- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR;
- il Soggetto Gestore garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 per il COVAR;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandiregione.lombardia.it nonché sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

La dirigente
Maria Rosa Marchetti

— • —



Allegato A

PROGRAMMA REGIONALE 2021-2027

ASSE 1 - “UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE”

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

AZIONE 1.3.1. “Sostegno allo sviluppo dell’internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell’attrazione di investimenti esteri”

BANDO

VERSO NUOVI MERCATI:

SOSTENERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

LOMBARDE

INDICE

1. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

Riferimenti normativi nazionali

Riferimenti normativi regionali

A.3 Soggetti beneficiari

A.4 Soggetto Gestore

A.5 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

B.1.c Regime di aiuto

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

B.2.b Durata dei Progetti

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle Domande

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

C.3.b Verifica di ammissibilità delle Domande

C.3.c Valutazione di merito delle Domande

C.3.d Integrazione documentale

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

C.4.b Erogazione dell'Agevolazione

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

C.4.d Rideterminazione delle Agevolazioni

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento

D.2.c Decadenza

D.2.d Recupero delle somme erogate e interessi moratori

D.3 Variazioni e proroghe dei termini

D.4 Ispezioni e controlli

D.5 Monitoraggio dei risultati

D.6 Responsabile del Procedimento

D.7 Trattamento dati personali

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.9 Diritto di accesso agli atti

D.10 Clausola Antitruffa

D.11 Definizioni e glossario

D.12 Riepilogo date e termini temporali

D.13 Allegati

1. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. “Verso Nuovi Mercati: Sostenere l'Internazionalizzazione delle Imprese lombarde” è una misura di Regione Lombardia attivata nell'ambito dell'Azione 1.3.1 “Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri”, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” dell'Asse 1 “Un'Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021 - 2027 di Regione Lombardia.

2. La Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione n. 3704 del 20 dicembre 2024, ha approvato gli elementi essenziali della misura, destinata a supportare le imprese che intendono avviare il loro percorso di internazionalizzazione attraverso la definizione e l'implementazione di un Piano d'azione per l'Internazionalizzazione volto a promuovere un maggior coinvolgimento ed una maggiore integrazione delle imprese nei mercati esteri.

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- a) Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012;
- b) Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- c) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. e in particolare l'Allegato I per la definizione di PMI (di seguito “GBER”);
- d) il Regolamento UE 2020/852 “Tassonomia per la finanza sostenibile”, che introduce il principio DNSH - Do No Significant Harm;
- e) il Regolamento (UE) n.2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- f) il Regolamento (UE) n.2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- g) il Regolamento (UE) n.2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- h) il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito “Regolamento de minimis”, “regime de minimis” o “de minimis”).

Riferimenti normativi nazionali

- a) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.;
- b) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- c) il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- d) il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- e) il Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- f) la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" articolo 1, comma 553;
- g) il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e s.m.i.;
- h) il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;
- i) il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- j) il D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 31;
- k) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- l) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- m) il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- n) l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica.
- o) la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (23G00223)", pubblicata sul supplemento ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio

2024 ed in particolare l'art. 1 – comma 479 di modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativamente alle disposizioni relative al CUP.

Riferimenti normativi regionali

- a) Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e s.m.i.;
- b) la D.G.R. n. 1770 del 24 maggio 2011 avente ad oggetto “Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazioni e controllo delle garanzie fideiussorie”, ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B);
- c) la Legge regionale n.1 del 1° febbraio 2012, “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e s.m.i.;
- d) la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2021 - 2027 approvata con DGR n. XI/4155 del 30 dicembre 2020 e aggiornata con DGR n. XII/1430 del 27 novembre 2023”;
- e) la Legge regionale n.20 del 30 settembre 2020 “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo” con particolare riferimento all'articolo 10 bis “Modifiche alla l.r. 1/2012”;
- f) la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: “Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia”;
- g) il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01 agosto 2022;
- h) la D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 5671 il 01 agosto 2022 (di seguito per brevità, “il Programma Regionale” o “il Programma Regionale 2021-2027”, “PR 2021-2027”) e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- i) la Legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 che, all'articolo 4 comma 5, istituisce il Fondo “Linea Internazionalizzazione” per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi;
- j) la D.G.R. n. 7269 del 7 novembre 2022 “Aggiornamento della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della D.G.R. 22 marzo 2021, n. XI/4456”;
- k) il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale martedì 20 giugno 2023 (DCR XII/42), il quale all'Obiettivo Strategico 4.1.6, promuove il sostegno al sistema fieristico e all'internazionalizzazione delle imprese;

- l) il Decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 che ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del PR FESR 2021-2027 aggiornato con il d.d.u.o. 27 giugno 2024, n. 9743;
- m) la D.G.R. n. 3704 del 20 dicembre 2024 che approva gli elementi essenziali della misura “Verso nuovi mercati: sostenere l'internazionalizzazione delle imprese lombarde”;
- n) la D.G.R. n. 3959 del 24 febbraio 2025 con cui si prevede il divieto di cumulo con qualsiasi aiuto e non aiuto a valere su risorse del PNRR per le misure a valere sul PR FESR 21-27;

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare Domanda le MPMI, ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento GBER, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci approvati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio) alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell'analogo Registro delle Imprese ove esistenti;
- b) abbiano una Sede operativa in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) o si impegnino ad aprirne una entro e non oltre la data di erogazione dell'anticipo dell'Agevolazione;
- c) non abbiano effettuato, nell'anno solare precedente alla data di presentazione della Domanda, operazioni di cessioni all'estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 40% del suo volume d'affari totale ex art. 20 del DPR n. 633/72; in particolare, l'importo delle operazioni non imponibili (indicate nel rigo VE30) deve essere inferiore al 40% della differenza tra gli importi indicati nei rigi VE50 e VE34. Ai fini del calcolo, il Soggetto richiedente deve allegare in fase di domanda l'ultima Dichiarazione IVA disponibile e comunque non precedente alla Dichiarazione IVA 2024 (riferita all'esercizio 2023) completa di ricevuta di presentazione;

2. Sono escluse dall'Agevolazione le imprese:

- a) attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'articolo 7.1.c del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025;
- b) afferenti al codice primario Istat 2025 sezione A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai

sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis, sezione L (Attività finanziarie ed assicurative) e sezione M (Attività immobiliari) e successivo aggiornamento;

- c) che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 (de minimis);
- d) che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- e) al momento della concessione non siano in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013 (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- f) non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile;

3. Ogni richiedente può presentare una sola Domanda, fatti salvi i casi in cui vi sia stata rinuncia formale ad una precedente Domanda o all'Agevolazione.

A.4 Soggetto Gestore

1. Finlombarda svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Gestore, sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, per l'attuazione della misura e l'erogazione e la gestione delle Agevolazioni di cui al presente bando.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 3704 del 20 dicembre 2024, è pari a Euro 18.978.747,97 (diciottomilioninovecentosettantottomilasettecentoquarantasette/97) comprensiva degli oneri di gestione del Fondo "Linea Internazionalizzazione" istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR FESR 2021-2027.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2017 di Regione Lombardia, a valere su:

- a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per il 40%;
- b) Risorse statali per il 42%;
- c) Risorse regionali per il 18%.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente bando è concessa ed erogata fino all'85% del totale delle spese ammissibili di cui:

- a) **a titolo di Finanziamento per il 65% del totale delle spese ammissibili** per un ammontare massimo pari a euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00). L'importo massimo concedibile del Finanziamento deve, altresì, rispettare il vincolo previsto dalla Metodologia di Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. così come riportato al successivo articolo C.3.c comma 8.
- b) **a titolo di Contributo per il 20% del totale delle spese ammissibili** per un ammontare massimo pari a euro 120.000,00 (centoventimila/00). Il Contributo è concesso, in ogni caso, nel limite dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto applicato di cui al successivo art. B.1.c., che in nessun caso potrà essere superata dall'intensità di aiuto totale dell'Agevolazione concessa (intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL relativo al Finanziamento). L'eventuale conseguente riduzione del Contributo, rispetto ai massimali sopra indicati, finalizzata al rispetto dell'intensità di aiuto massima consentita dal regime applicato, non comporta un aumento della quota di Finanziamento agevolato, che resta determinata nella misura massima del 65%.

2. Il restante 15% dell'investimento non coperto dall'Agevolazione (e l'eventuale quota eccedente l'investimento massimo agevolabile di cui all'art. B.2.a comma 3) è a carico dei Soggetti beneficiari. Non è consentito richiedere in Domanda solo la quota di Contributo senza richiedere la quota di Finanziamento.

3. La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6 anni, con un periodo di preammortamento fino all'erogazione del saldo e in ogni caso non superiore a 24 mesi (con le alternative 0, 6, 12, 18 e 24 mesi), secondo quanto indicato nel piano di ammortamento allegato al Contratto di Finanziamento di cui al successivo articolo C.4.a, con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

4. Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso ed è pari all'1,5%. Le condizioni finanziarie sono pubblicate sul sito del Gestore, www.finlombarda.it nella sezione Trasparenza.

5. Ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022, la quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento è concessa senza garanzia.

6. Qualora, successivamente alla conclusione del Progetto e all'erogazione del saldo dell'Agevolazione, il Finanziamento sia estinto anticipatamente, secondo le modalità definite nel Contratto di Finanziamento, non è prevista la decadenza dal Contributo con il mantenimento in capo al Soggetto beneficiario di tutti gli obblighi previsti dal presente bando.

B.1.c Regime di aiuto

1. L'Agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) agli aiuti «de minimis, in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

2. Nel rispetto dei principi generali del suddetto Regolamento de minimis:

- i. l'Agevolazione non è concessa a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- ii. l'Agevolazione non è concessa a soggetti che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- iii. non sono concessi aiuti:
 1. a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 2. subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

3. Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni.

4. In applicazione dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'articolo 3.2 del Regolamento medesimo, al Soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'Agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di Contributo, senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento.

5. L'Agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis" nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento; è consentito anche il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.

6. Qualora il cumulo sulla medesima spesa si verifichi con misure generali finanziate o cofinanziate con risorse comunitarie occorre garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. Nel caso specifico di cumulo con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241, l'applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 24 del predetto Regolamento e della circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024, comporta in ogni caso il divieto di doppio finanziamento con tutte le agevolazioni PNRR. Per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra

lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento.

7. L'Agevolazione è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. I Progetti consistono nell'attuazione di un processo di internazionalizzazione volto all'ingresso nei mercati esteri delle imprese lombarde attraverso la redazione e la realizzazione di un Piano d'azione per l'Internazionalizzazione (di seguito "Piano d'Azione"). Le attività del Progetto dovranno andare a beneficio della Sede operativa ubicata in Lombardia dichiarata in fase di adesione.

2. Il Piano d'azione, che dovrà essere allegato al momento della presentazione della Domanda, rappresenta un documento strutturato che definisce le azioni, le risorse e le tempistiche necessarie per supportare l'espansione dell'attività aziendale su scala internazionale, elaborato sulla base di indagini di mercato e studi specifici, anche con il supporto di esperti del settore, al fine di individuare tutti i passaggi necessari e propedeutici per l'ingresso nei mercati esteri. Il processo richiede una pianificazione accurata, finalizzata a minimizzare i rischi e a massimizzare le opportunità di successo a livello globale. Nell'ambito della redazione del Piano d'azione, dovranno essere indicate le attività puntuali, necessarie per accedere ai mercati esteri individuati, che potranno essere oggetto di Agevolazione secondo quanto previsto all'articolo B.3 "Spese Ammissibili". Il Piano d'azione dovrà essere redatto secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente bando e dovrà prevedere una pianificazione articolata e strutturata, che includa i seguenti passaggi:

- Definizione degli obiettivi strategici
- Analisi del contesto iniziale
- Analisi dei potenziali Mercati target
- Gestione dei rischi per i potenziali mercati target
- Strategia e relative attività di Internazionalizzazione
- Cronoprogramma
- Monitoraggio continuo e costante per il miglioramento del percorso

3. I Progetti devono prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a Euro 30.000,00. L'investimento massimo agevolabile è pari ad Euro 600.000,00.

4. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste all'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - i. ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ii. ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
- h) gli investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- i) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- j) gli investimenti in:
 - i. veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - ii. veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

In merito all'applicazione di questa lettera dell'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, si specifica quanto segue:

1. il divieto di finanziare con le risorse FESR "gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili" è da intendersi come riferito ai singoli investimenti che sono realizzati nell'ambito di un Progetto, indipendentemente dalla finalità del Progetto stesso; a non essere considerato ammissibile è il singolo investimento (pertanto la spesa) e non l'intero Progetto;

2. in caso di investimenti che ricadono solo parzialmente nel divieto, è possibile ammettere la quota parte di spesa che non vi ricade, senza compromettere l'ammissibilità dell'intera spesa interessata, e tantomeno dell'intero Progetto;
 3. oltre alle eccezioni specificatamente richiamate nei vari punti dell'articolo 7, un'eccezione è possibile nel caso in cui il Soggetto beneficiario possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del Progetto non esistono sul mercato tecnologie che soddisfino le condizioni previste dal divieto; in questi casi non è ritenuta motivazione adeguata il fatto che le tecnologie ammissibili siano troppo costose.
5. Non sono ammissibili i Progetti:
- a) le cui attività siano connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - b) le cui attività siano subordinate all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - c) destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.
6. In ogni caso i Progetti devono soddisfare il principio DNSH (Do No Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, come indicato al successivo articolo B.3 comma 8.
7. Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, MASE, JASPERS del 6 ottobre 2023, i Progetti non sono soggetti a tale verifica in quanto non sono finanziati dal presente bando interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.

B.2.b Durata dei Progetti

1. I Progetti ammessi all'Agevolazione devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione. Il termine sopra indicato riguarda il rispetto di entrambe le condizioni: la conclusione delle attività di Progetto e la quietanza dei titoli di spesa connessi a tali attività.
2. È fatta salva la possibilità di concessione di una proroga fino ad un massimo di 6 mesi aggiuntivi complessivi, che possono essere autorizzati dal Responsabile di Procedimento di Regione Lombardia, a fronte di motivate richieste da parte dei Soggetti beneficiari, nei termini ed alle condizioni indicati al successivo articolo D.3.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto beneficiario ritenute pertinenti al Progetto.
2. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese:

Tipologia di spesa	Dettagli ed esempi di spese ammissibili
a) Consulenza per la redazione del Piano d'azione per l'internazionalizzazione	Consulenza finalizzata a pianificare le attività necessarie all'internazionalizzazione dell'impresa. La spesa è ammissibile nella misura massima del 20% del totale delle spese ammissibili relative alla voce di spesa b). Tale spesa è ammissibile a partire dalla data di pubblicazione sul BURL della D.G.R. n. 3704 del 20 dicembre 2024 (24 dicembre 2024).

<p>b) Realizzazione di iniziative legate all'implementazione concreta di alcune delle attività previste e descritte nel Piano d'azione per l'internazionalizzazione</p>	<p>i. azioni di marketing, comunicazione e advertising che dimostrano un impatto sui mercati esteri (es. definizione di un piano marketing e di comunicazione per il paese target, gestione di social media, creazione di contenuti promozionali in lingua locale, produzione di materiali pubblicitari, servizi di traduzione);</p> <p>ii. ottenimento di certificazioni estere necessarie alla commercializzazione del prodotto (es. certificazioni di prodotto, di processo, certificazioni obbligatorie nei mercati esteri per conformarsi alle normative locali): sono ammissibili le consulenze tecniche per l'ottenimento della certificazione, i costi diretti pagati agli enti certificatori e gli adeguamenti tecnici e documentali necessari¹;</p> <p>iii. adeguamento del prodotto al mercato/ai mercati individuati in funzione delle normative locali, preferenze dei consumatori o requisiti tecnici nei mercati di destinazione (es. packaging, etichettatura, test di mercato, ecc.). Saranno ammissibili, tra le altre, le seguenti voci di costo necessarie ad apportare modifiche al prodotto al fine di rispettare specifiche richieste estetiche o funzionali del mercato target:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software; - progettazione tecnica finalizzata all'adeguamento del prodotto; <p>iv. istituzione temporanea all'estero e/o in Italia (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom / spazi espositivi / vetrine / esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri;</p>
--	---

	v. strumenti per la gestione dell'assistenza clienti post-vendita da remoto (es. software di Assistenza Clienti e CRM, acquisto di licenze per piattaforme di videochiamata e assistenza remota, adeguamento dei sistemi di assistenza clienti alle diverse lingue e normative locali, sistemi di traduzione automatica)
c) Spese di formazione specifica per il personale aziendale relative al Progetto nella misura massima del 10% del totale delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a) e b)	es. costi di iscrizione ai corsi di formazione (organizzati da enti certificati) sul processo di internazionalizzazione, su normative fiscali, doganali e regolamenti specifici per i mercati target del Progetto
d) Spese per il personale dipendente (in Italia e all'estero) impiegato nel Progetto determinate in maniera forfettaria nella misura pari al 20% delle spese totali di cui alle precedenti lettere a), b) e c), conformemente all'articolo 55 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021	
e) Costi indiretti calcolati come tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b) e c) conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021	

3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

- a) le spese di cui al precedente comma 2 sono ammissibili al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati);
- b) le spese, per essere ammissibili, devono essere effettivamente sostenute a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda da parte del Soggetto beneficiario ed entro il termine di realizzazione del Progetto, di cui al precedente articolo

¹ In rendicontazione il Soggetto beneficiario deve dare prove dell'utilità della certificazione in relazione al Progetto.

- B.2.b; unicamente per le spese di consulenza per la redazione del Piano d'azione per l'internazionalizzazione (voce a), la spesa è ammissibile anche nel caso in cui sia sostenuta e quietanzata dalla data di pubblicazione sul BURL della D.G.R. n. 3704 del 20 dicembre 2024 (24 dicembre 2024);
- c) in caso di eventuali spese di investimento, anche l'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda nel rispetto del principio di effetto incentivante in base al quale l'avvio lavori² deve avvenire successivamente alla data di invio al protocollo della domanda.
- d) le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla Sede operativa.
4. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) il pagamento di acconti effettuati prima della data di invio al protocollo della Domanda, nel qual caso non si ritengono ammissibili la fattura di acconto e la fattura di saldo; fanno eccezione le spese ricomprese alla voce di spesa a) per la quale sono ammissibili acconti e saldi effettuati a partire dal 24 dicembre 2024;
- b) le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. In sede di rendicontazione, di cui al successivo articolo C.4.c, il Soggetto beneficiario presenterà apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di verifica in sede di ispezioni e controlli di cui all'articolo D.4 del presente bando.
- c) le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati nonché le spese per manutenzione ordinaria di strumenti ed attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;
- d) le spese di trasporto se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa di cui al precedente comma 2;
- e) le spese per l'acquisto di rami di azienda;
- f) le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili, con esclusione dei costi di affitto riferiti alla voce di spesa di cui al precedente comma 2 voce b.IV;
- g) le spese sostenute mediante operazioni di leasing diversi dal leasing finanziario e/o noleggio;
- h) le spese per l'acquisto di beni usati;
- i) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
- j) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- k) le spese relative a adeguamenti e ad obblighi di legge fatta eccezione per le spese per certificazioni estere necessarie alla commercializzazione del prodotto;

² Reg. (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 2, comma 23. «Avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

- l) le spese di viaggio (trasferte e alloggio);
 - m) ulteriori spese non espressamente indicate nell'elenco delle spese ammissibili.
5. In nessun caso saranno ammesse le spese sostenute e quietanzate, anche in parte, tramite:
- a) compensazione di crediti e debiti;
 - b) pagamento in contanti;
 - c) pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti, soci o amministratori del Soggetto beneficiario.
6. Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.
7. Non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00), siano esse fatture di acconto e/o di saldo.
8. Ai fini del rispetto del principio DNSH di cui al precedente comma 2 lett. b), la conformità delle spese sostenute è vincolata alla compilazione degli specifici contenuti da svilupparsi nel Piano d'Azione per l'Internazionalizzazione (*si veda Allegato 1, paragrafi 2.3 Analisi del prodotto/servizio e 5.3 Adeguamento del prodotto/servizio*). Inoltre, solo qualora il progetto preveda l'acquisto su territorio nazionale Italiano di nuove attrezzature e/o strumentazioni elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., sia verificato che il produttore (ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) sia iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>).
- Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al presente bando e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'articolo D.4 del presente bando. In tale sede, ove applicabile, potranno altresì essere verificate le eventuali certificazioni ambientali, o metodi di prova equivalenti, descritte nella specifica sezione obbligatoria ai fini DNSH del Piano d'Azione per l'Internazionalizzazione (*si veda Allegato 1, paragrafi 2.3 Analisi del prodotto/servizio e 5.3 Adeguamento del prodotto/servizio*).
9. Ulteriori specifiche sulle spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione sono riportate nell'Allegato 3 del presente bando.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle Domande

1. La Domanda può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it **a partire dalle ore 10:30 del 3 giugno 2025 e fino alle ore 12.00 del 9 settembre 2025**, salvo proroga.
2. Il presente bando è attuato tramite procedimento valutativo a graduatoria.

3. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che sarà disponibile all'interno di Bandi e Servizi alla data di apertura del presente bando.

4. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della Domanda può essere effettuato esclusivamente dai Soggetti richiedenti:

- a) aventi codice fiscale italiano tramite:
 - i. identità digitale SPID;
 - ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo.
- b) non aventi codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

5. La persona incaricata alla compilazione della Domanda in nome e per conto del Soggetto richiedente deve:

- a) se non in possesso di un codice fiscale italiano: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;
- b) in tutti gli altri casi:
 - i. compilare le informazioni anagrafiche del Soggetto richiedente;
 - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo del Soggetto richiedente, che rechi le cariche associative.

Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del Soggetto richiedente stesso.

6. Nella Domanda, il Soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione di Bandi e Servizi:

- a) informazioni generali relative all'impresa;
- b) informazioni necessarie ai fini del rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP);

7. Al termine della compilazione della Domanda, il Soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione appositamente compilata:

- a) **Piano d'azione per l'Internazionalizzazione** come da fac-simile allegato al presente bando e reso disponibile su Bandi e Servizi, sul sito di Regione Lombardia e sul sito del Gestore;
- b) ove applicabile³, **modulo antimafia**, scaricato dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia e completo dei documenti di identità, in corso di validità, dei dichiaranti;
- c) **modulo di adeguata verifica del cliente**, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. n. 231/2007, secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi, accompagnato dai

³ I moduli antimafia dovranno essere allegati solo nei casi in cui l'Agevolazione richiesta sia superiore a euro 150.000,00.

- documenti di identità, in corso di validità, e dai codici fiscali dei soggetti indicati nel modulo stesso;
- d) **modulo per il calcolo della dimensione d'impresa** secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
- e) **ultima Dichiarazione IVA disponibile** e comunque non precedente alla Dichiarazione IVA 2024 (riferita all'esercizio 2023) completa di ricevuta di presentazione;
- f) documentazione relativa al bilancio:
- i. **per i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio** (ad esempio, S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, ecc.), eventuale copia del bilancio approvato (comprensivo del verbale di approvazione dell'Assemblea dei soci e relativi allegati) qualora l'ultimo bilancio di esercizio sia stato approvato ma non depositato alla data di presentazione della Domanda;
 - ii. **per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio in regime di contabilità ordinaria**: ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente o elettronicamente e ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione;
 - iii. **per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio in regime di contabilità semplificata**: ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione;
- g) solo in caso di richiesta di premialità relativa alla sostenibilità ambientale, la **documentazione attestante il possesso della certificazione o registrazione volontaria di sistemi di gestione ambientale** (ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Made Green in Italy); la premialità verrà valutata sulla base delle certificazioni allegate alla Domanda;
8. Qualora la compilazione della Domanda sia effettuata dal legale rappresentante del Soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del Soggetto richiedente o da Soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana al momento della presentazione della Domanda, i documenti di cui al precedente comma lettere a), b) e c) devono essere sottoscritti con firma digitale o elettronica del legale rappresentante della PMI richiedente.
9. Qualora la Domanda sia compilata direttamente dal legale rappresentante della PMI richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, la documentazione di cui al punto precedente non necessita di sottoscrizione.
10. Il mancato caricamento elettronico del/i documento/i di cui al precedente comma 6, lettera a), costituisce causa di inammissibilità della Domanda.
11. Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 6, lett. dalla b) alla e), la mancanza o incompletezza della documentazione, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al successivo articolo C.3.e, costituisce causa di inammissibilità della Domanda.

12. Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 6, lett. g), la mancanza o incompletezza della documentazione determina la mancata attribuzione del relativo punteggio di premialità previsto all'articolo C.3.c.

13. Qualora la compilazione della Domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante della PMI richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo di Progetto. Qualora la compilazione della Domanda sia effettuata dal legale rappresentante del Soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del Soggetto richiedente o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema e ri-allegarlo su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del Soggetto richiedente.

14. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

15. La Domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "PagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo. (Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

16. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato B articolo 21 bis).

17. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della Domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della Domanda è comunicata al Soggetto richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

18. La Domanda trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a graduatoria, che prevede una fase di istruttoria formale e, per le Domande che la superano, una fase di valutazione di merito.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle Domande prevede una fase di verifica di ammissibilità di cui al successivo articolo C.3.b svolta dal Soggetto gestore e una fase di valutazione di merito di cui all'articolo C.3.c articolata in un'istruttoria economico-finanziaria svolta dal Soggetto Gestore e una valutazione tecnica del Progetto svolta da un Nucleo di Valutazione appositamente costituito.

2. L'istruttoria delle Domande si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei Progetti con la specifica di quelli ammessi all'Agevolazione e non ammessi, entro un termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di chiusura dello sportello per la presentazione delle Domande, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'articolo C.3.e.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle Domande

1. L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica di:

- a) correttezza della modalità di presentazione della Domanda;
- b) completezza e regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
- c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti previsti dal presente bando.

2. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità formale la Domanda è istruita anche nel merito.

C.3.c Valutazione di merito delle Domande

1. La valutazione di merito si articola in due momenti sequenziali.

2. In primo luogo, il Soggetto gestore verifica la classificazione da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring di cui alla D.G.R. n. XI/7269 del 07/11/2022; non sono ammissibili alla successiva valutazione tecnica le imprese con classificazione di Credit Scoring da 8 a 12 e "unrated" (UN). È possibile procedere con una simulazione sulla classificazione di Credit Scoring seguendo le indicazioni all'indirizzo <https://fdg.mcc.it/rating/>.

3. Verrà determinata la non ammissibilità del Soggetto richiedente qualora si rilevi una o più delle seguenti fattispecie:

- a) qualora la classe di valutazione del credit scoring sia superiore a 7 o l'impresa venga classificata come "unrated", anche a seguito delle correzioni/integrazioni apportate al fine di superare i controlli di qualità del Modello FCG;
- b) sia attribuita la classe di valutazione pari a 12 nei casi di:
 - i. presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto richiedente e soggetti correlati;
 - ii. presenza di esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria in capo al Soggetto richiedente;
 - iii. presenza di una pregiudizievole associata alla famiglia "Fallimento e similari" 4 in capo al Soggetto richiedente.
4. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma 2, si procede con la valutazione tecnica del Progetto che viene svolta dal Nucleo di Valutazione (ad eccezione del criterio di Autosufficienza finanziaria dell'investimento il cui punteggio viene fornito al Nucleo dal Soggetto Gestore) sulla base dei seguenti criteri:

⁴ Si intendono le procedure liquidatorie previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza quali l'amministrazione straordinaria, la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo a scopo liquidatorio, la liquidazione coatta amministrativa e altre procedure estintive.

AMBITO	CRITERI	SOTTOSCRITERI
QUALITÀ DELL'OPERAZIONE (da 0 a 70 punti)	Qualità progettuale in termini di coerenza degli obiettivi del Progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo (da 0 a 16) – con soglia minima pari a 10 punti	Chiarezza e adeguatezza nella descrizione del Piano, degli obiettivi e delle attività da svolgere (da 0 a 16)
	Qualità dell'analisi di contesto e strategica, in relazione a settore di attività e mercato di destinazione (da 0 a 16)	Qualità dell'analisi di contesto e strategica in relazione al settore di attività e al prodotto da promuovere (da 0 a 8)
		Qualità dell'analisi di contesto e strategica in relazione al mercato/ai mercati di destinazione (da 0 a 8)
	Capacità di rafforzare un'attività economica nel mercato di destinazione (da 0 a 15) – con soglia minima pari a 10 punti	Modello di ingresso nel mercato e relativa capacità di rafforzare l'export e/o l'internazionalizzazione (da 0 a 15)
	Capacità dell'operazione di valorizzare il territorio di riferimento (da 0 a 15)	Impatto del Piano sulla valorizzazione della filiera di riferimento (da 0 a 15)
	Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione (da 0 a 8)	Tempi dell'operazione finanziabile all'interno della presente misura (da 0 a 4)
Costi dell'operazione finanziabile all'interno della presente misura (da 0 a 4)		
TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA		70 PUNTI
CARATTERISTICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE DEL SOGGETTO PROPONENTE ANCHE IN TERMINI DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA ED ECONOMICITÀ DELLA PROPOSTA (da 0 a 30 punti)	Analisi economica e finanziaria (metodologia Credit Scoring su dati storici ai sensi della D.G.R. n. XI/7269 del 07/11/2022 e ss.mm.ii.) (da 0 a 27 punti, come di seguito specificato) • Classe da 1-7: ammissibile senza garanzia Punti assegnabili: • Classe 1: 27 punti • Classe 2: 24,75 punti • Classe 3: 22,5 punti • Classe 4: 20,25 punti • Classe 5: 18 punti • Classe 6: 15,75 punti • Classe 7: 13,5 punti Classe 8-12: 0 punti - non ammissibile	30 PUNTI
	Autosufficienza finanziaria dell'investimento (da 0 a 3 punti) , valutata sulla base del piano economico (fornito dal soggetto richiedente l'Agevolazione e presente nella scheda tecnica di Progetto) e	

	calcolata come rapporto tra le seguenti grandezze: (A) Differenza tra la sommatoria del MOL ⁵ e la sommatoria degli impegni finanziari (entrambe le sommatorie calcolate sull'intera durata del Finanziamento concedibile*) (B) Finanziamento concedibile. Punti attribuiti: • A/B < 1 0 punti • $1 \leq A/B \leq 1,1$ 1 punto • $1,1 < A/B \leq 1,2$ 2 punti • A/B > 1,2 3 punti *In caso di durata del finanziamento superiore alla durata del piano economico, i dati forniti per l'ultimo anno di piano economico saranno considerati ai fini degli anni mancanti.	
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNABILE AL NETTO DELLE PREMIALITÀ		100 punti
PREMIALITÀ	Sostenibilità ambientale: Soggetto richiedente in possesso al momento di presentazione della domanda di certificazione ambientale o energetica e/o registrazioni volontarie di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Made Green in Italy)	1,5 punti
	Rilevanza della componente femminile e giovanile: Soggetto richiedente che abbia al momento di presentazione della domanda una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile ⁶ (inferiore o pari a 35 anni)	1,5 punti

5. Sono ammissibili all'A agevolazione i Progetti che:

- i. ottengano un punteggio complessivo, al netto delle premialità, pari ad almeno 65 punti su 100.
- ii. raggiungano la soglia minima di punteggio nei criteri in cui è prevista;
- iii. ottengano un punteggio positivo (maggiore di 0) con riferimento al criterio di valutazione "Autosufficienza finanziaria dell'investimento".

6. I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 3 punti complessivi che si aggiungono al punteggio di valutazione, ma non partecipano al raggiungimento della valutazione minima per l'ammissibilità.

⁵ MOL: margine operativo lordo, calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'articolo 2425 del Codice Civile a cui vengono sommati gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. Per le società costituite in forma cooperativa, il MOL è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'articolo 2545-sexies del cod. civ. e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa.

⁶ Per la verifica della rilevanza della componente femminile del soggetto richiedente saranno considerate:
 - le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
 - le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale.
 In alternativa a quanto sopra, ai fini della verifica della rilevanza della componente femminile sarà sufficiente la presenza di certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022, di cui il Soggetto richiedente dovrà allegare copia in fase di presentazione della Domanda.

7. In caso di parità di punteggio finale tra i progetti, le Domande vengono ordinate in graduatoria per punteggio complessivo secondo i seguenti ambiti dei criteri di valutazione, elencati in ordine di priorità:

- a) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Qualità progettuale";
- b) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Capacità di rafforzare un'attività economica nel mercato di destinazione";
- c) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Capacità dell'operazione di valorizzare il territorio di riferimento";
- d) ordine cronologico di presentazione delle Domande.

8. Conformemente a quanto previsto nella metodologia Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i. in caso di ammissibilità, ai fini del calcolo dell'importo massimo finanziabile con risorse regionali, è possibile concedere un Finanziamento per l'importo determinato sulla base dell'istruttoria, se la quota di Finanziamento risulti inferiore o uguale al 35% del Valore della Produzione (come definita all'articolo D.11 del presente bando). In particolare, la verifica viene effettuata con riferimento al valore massimo del Valore della produzione realizzato negli ultimi 3 bilanci depositati; per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – viene utilizzato il maggiore valore della voce "Totale componenti positivi" valorizzata al Quadro IP o equivalente (ad es. Quadro RF o Quadro RG) nelle ultime 3 dichiarazioni fiscali; qualora un Soggetto richiedente non disponesse di 3 esercizi contabilmente chiusi, il calcolo del Valore della produzione viene effettuato sulla base degli ultimi 2 esercizi contabilmente chiusi. Qualora non fosse rispettata tale condizione, l'importo massimo concedibile a titolo di Finanziamento è pari al 35% del Valore della Produzione. In ogni caso, la quota di Contributo concedibile non può essere superiore alla quota di Finanziamento.

Nell'ambito della valutazione tecnica, viene altresì valutata la pertinenza delle spese di Progetto indicate in domanda dal Soggetto richiedente, con eventuale proposta al Responsabile del Procedimento di revisione delle stesse in termini di rideterminazione degli importi e riduzione e/o riallocazione delle voci di spesa.

C.3.d Integrazione documentale

1. Nell'ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione delle Domande, Regione Lombardia, anche per il tramite del Gestore limitatamente alle fasi istruttorie in cui questo è coinvolto, si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti richiedenti i chiarimenti e/o le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2/VII della Legge 241/1990 e s.m.i.). In tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. A conclusione della fase di valutazione di merito il Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, avvalendosi del Nucleo di Valutazione – salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di adeguata verifica, di regolarità contributiva se applicabile, e di antimafia se applicabile – procede, entro 120 giorni dalla chiusura dello sportello per la presentazione delle Domande, all'adozione del provvedimento con gli elenchi delle Domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione. Il provvedimento viene pubblicato sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>.

2. A seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia l'esito dell'istruttoria a ciascun Soggetto richiedente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in Domanda nonché, in caso di ammissione, la specifica dell'entità dell'Agevolazione concessa.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

1. Il Soggetto beneficiario deve produrre la documentazione funzionale alla stipula del Contratto di Finanziamento entro e non oltre i successivi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del provvedimento di concessione della Domanda allegando la seguente documentazione o fornendo le informazioni sotto riportate:

a. in versione elettronica, tramite Bandi e Servizi:

i. in caso di soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento diversi dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario, copia del documento di identità (in corso di validità), del codice fiscale e copia della procura conferita ai sensi di Legge;

ii. ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della Domanda relativamente agli esponenti del Soggetto beneficiario, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia;

Qualora gli adempimenti di cui al presente articolo vengano effettuati direttamente dal legale rappresentante della PMI beneficiaria così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, la suddetta documentazione non necessita sottoscrizione.

2. Acquisita tutta la documentazione necessaria completa, il Gestore provvede entro 30 giorni naturali e consecutivi, alla stipula del Contratto di Finanziamento con il Soggetto beneficiario, previa verifica della assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario a valere su altri fondi

di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e la stipula viene sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni naturali e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'Agevolazione.

3. Qualora il Soggetto beneficiario non invii, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, la documentazione richiesta entro il termine perentorio di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del provvedimento di concessione dell'Agevolazione, il Gestore ne invia comunicazione al Responsabile del Procedimento, che provvede con apposito provvedimento a dichiarare la decadenza dall'Agevolazione concessa del Soggetto beneficiario ai sensi del successivo articolo D.2.c.

C.4.b Erogazione dell'Agevolazione

1. Il Finanziamento viene erogato dal Gestore, previa sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, secondo le seguenti modalità:

- a) **prima tranche pari al 50% della quota di Finanziamento** a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
- b) **tranche a saldo a conclusione del Progetto**, al completamento della verifica da parte del Gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione di cui al successivo articolo C.4.c.

Il Finanziamento non può essere erogato interamente a saldo.

2. Il Contributo viene erogato in un'unica soluzione al Soggetto beneficiario dal Gestore a conclusione del Progetto contestualmente all'erogazione del saldo del Finanziamento.

3. Il Gestore effettua l'erogazione dell'anticipazione alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento di cui al precedente articolo C.4.a previa verifica:

- a) ove applicabile, della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC);
- b) ove applicabile, dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia;

4. Il Gestore effettua l'erogazione della tranche a saldo del Finanziamento e del Contributo a seguito della relativa richiesta corredata dalla rendicontazione del Progetto di cui al successivo articolo C.4.c e previa verifica:

- a) dei risultati e degli obiettivi raggiunti sulla base della relazione finale di Progetto;
- b) della rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di Progetto nelle modalità previste all'articolo C.4.c;
- c) della realizzazione finale del Progetto per un importo non inferiore al 70% delle spese ammesse ed approvate con provvedimento regionale anche a seguito di variazione (l'Agevolazione verrà erogata anche qualora la spesa validata a seguito di verifica della rendicontazione risulti inferiore a Euro 30.000,00);
- d) dell'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di

- riscontrata irregolarità, il Gestore invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e l'erogazione viene sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni naturali e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'Agevolazione del Soggetto beneficiario;
- e) ove applicabile, della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC);
 - f) ove applicabile, dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia;

L'erogazione della tranche a saldo avviene, a valle dell'eventuale rideterminazione dell'Agevolazione di cui al successivo articolo C.4.d.

5. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto Gestore e/o da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis).

6. Ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni pubbliche, comunque denominate, il cui valore sia superiore a euro 150.000,00, (intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL relativo al Finanziamento), il Soggetto beneficiario deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

7. Il Gestore provvede ad effettuare le verifiche istruttorie e l'erogazione della tranche a saldo entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'acquisizione di tutta la documentazione completa di cui al successivo articolo C.4.c comma 1, salvo rideterminazione dell'Agevolazione di cui al successivo articolo C.4.d. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro il termine indicato dal Gestore nella richiesta e comunque entro un termine massimo di 30 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto beneficiario. In caso di mancata trasmissione delle integrazioni la pratica verrà valutata con la documentazione agli atti.

8. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. La richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione deve essere presentata dai Soggetti beneficiari esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima.

2. Con riferimento alla richiesta di erogazione di cui al comma precedente, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

- a) una relazione finale contenente i risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto realizzato secondo il modello disponibile su Bandi e Servizi;
 - b) ove applicabile, un elenco di nuove attrezzature e strumentazioni elettriche ed elettroniche acquistate su territorio nazionale italiano e connessa dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH; tale elenco potrà essere oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'articolo D.4 del presente bando; la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente articolo B.3 ad eccezione delle tipologie "spese per il personale dipendente" e "spese generali" (di cui all'articolo B.3 comma 2 lettera i) e j); in particolare dovranno essere allegati copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
 - c) idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo articolo D.1.c;
 - d) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della Domanda relativamente agli esponenti del Soggetto beneficiario, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3. La documentazione di cui al precedente comma, lettere a), c) ed e) deve essere allegata e sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante esclusivamente qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata dal legale rappresentante del Soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del Soggetto beneficiario o da un Soggetto beneficiario con sede legale negli Stati esteri che ha costituito la Sede operativa in Lombardia dove ha realizzato il progetto.
4. Qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata direttamente dal legale rappresentante della MPMI beneficiaria così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, la suddetta documentazione non necessita di sottoscrizione.
5. La richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione deve essere presentata entro 60 giorni naturali e consecutivi dal termine di realizzazione del Progetto, di cui al precedente articolo B.2.b, e comunque perentoriamente entro e non oltre 180 giorni naturali e consecutivi pena la decadenza dell'Agevolazione del Soggetto beneficiario.
6. Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2/VII della Legge 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.
7. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Gestore e/o da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis).

8. Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il Soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli articoli 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di agevolazioni pubbliche.

9. Il Gestore completerà la verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione di cui al precedente comma 2 entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollazione della richiesta di erogazione del saldo. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta.

10. In ogni caso, ai fini degli obblighi di controllo e ispezione di cui al successivo articolo D.4, tutte le spese ammissibili devono:

- a) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini di servizio, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto ammesso;
- b) essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario a partire dal giorno successivo della data di invio informatico al protocollo della Domanda ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi dell'articolo B.2.b, tenendo conto di eventuali proroghe concesse. Unicamente per le spese di consulenza per la definizione del Piano di azione per l'internazionalizzazione, come sopra descritto, la spesa è ammissibile anche nel caso in cui sia sostenuta e quietanzata dalla data di pubblicazione sul BURL della DGR n. 3704 del 20 dicembre 2024 (24 dicembre 2024).
- c) in caso di eventuali spese di investimento, derivare da un impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda nel rispetto del principio di effetto incentivante in base al quale l'avvio lavori (di veda nota n. 2) deve avvenire successivamente alla data di invio al protocollo della domanda;
- d) essere riconducibili alla Sede operativa;
- e) essere pertinenti e connessi al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo B.3 e presentate secondo le "Linee Guida per la Rendicontazione" disponibili sul sito istituzionale del Gestore (www.finlombarda.it) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027>;
- f) ai fini dei controlli e delle ispezioni di cui al successivo articolo D.4, le spese non attestabili tramite documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.

Ulteriori caratteristiche per la rendicontazione delle spese sono riportate nell'Allegato 3 al presente bando.

C.4.d Rideterminazione delle Agevolazioni

1. Eventuali variazioni che determinano un aumento delle spese complessive del Progetto non comportano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.
2. Fatto salvo il limite del 70% di cui al successivo articolo D.1.a comma 1 lett. d), qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore a quella ammessa in sede di concessione, l'Agevolazione potrà essere proporzionalmente rideterminata con provvedimento del Responsabile del Procedimento per la fase di verifica documentale e di liquidazione della spesa, sempre nel rispetto della percentuale di copertura massima ammessa tra Finanziamento e Contributo e a condizione che, pena la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa, venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto ammesso.
3. Qualora la spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione finale risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale ma comunque superiore all'Agevolazione concessa, quest'ultima non è oggetto di ridetermina.
4. Qualora l'anticipo erogato ai sensi dell'art. C.4.b del presente bando risulti di importo superiore al Finanziamento rideterminato con provvedimento del Gestore, si procede al recupero delle somme conformemente a quanto disposto all'art. D.2.d del bando.
5. Ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione concessa viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento per la fase di verifica documentale e di liquidazione della spesa.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti beneficiari sono altresì obbligati a:
 - a) procedere all'invio della documentazione per la stipula del Contratto di Finanziamento entro perentoriamente 180 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'articolo C.4.a;
 - b) procedere all'invio della richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione entro perentoriamente 180 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'articolo C.4.c comma 5;
 - c) realizzare le attività in conformità agli obiettivi del Progetto approvato;
 - d) realizzare il Progetto per almeno il 70% dell'importo delle spese complessive ammesse;
 - e) avere la Sede operativa al momento dell'erogazione dell'anticipo dell'Agevolazione e fino alla data di erogazione del saldo;

- f) conservare, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo, la documentazione di spesa;
- g) ove applicabile, non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'Agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso di cui all'articolo B.2.b, ovvero se non definito per un periodo di 5 anni successivi alla concessione, come previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998;
- h) accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, il Gestore e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- i) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d. Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione del Finanziamento e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa;
- j) rispettare la normativa in materia di antimafia, laddove applicabile.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

1. I Soggetti beneficiari si impegnano altresì a:

- a) segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, mediante l'utilizzo della piattaforma regionale Bandi e Servizi, nei termini e condizioni indicati al successivo articolo D.3:
 - i. le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale) del Soggetto beneficiario;
 - ii. le eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto beneficiario all'Agevolazione;
 - iii. successivamente alla data di concessione dell'Agevolazione, le eventuali variazioni della Sede operativa oggetto del Progetto dichiarata in fase di presentazione della Domanda, di cui al comma 1 dell'articolo A.3;
 - iv. comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 articoli 46,47, 50 e allegato IX.

2. Nello specifico, il Soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito

<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027/comunicare-il-programma-3>. Nell'ambito di tali attività, il Soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.

3. Il Soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione del saldo di cui al precedente articolo C.4.c.

4. Nel caso di Agevolazione per Progetti le cui spese totali ammissibili superano euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), il Soggetto beneficiario deve esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

5. Maggiori informazioni e approfondimenti possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il Soggetto richiedente ha facoltà di ritirare la Domanda sino al provvedimento di concessione o non concessione dell'Agevolazione. Successivamente al provvedimento di concessione, il Soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa.

2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Soggetto richiedente/beneficiario dovrà utilizzare Bandi e Servizi o, in caso di inaccessibilità della piattaforma informatica, inviare una PEC all'indirizzo del Responsabile del procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it. In caso di Agevolazione già concessa, Regione Lombardia prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

3. I soggetti che ritirano la Domanda prima della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande possono presentare una nuova domanda.

D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento

1. Il Contratto di Finanziamento viene risolto dal Gestore nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dell'obbligo generale di cui al precedente articolo D.1.a comma 1, lettera i) (antiriciclaggio);

- b) indebita percezione del Finanziamento accertata con provvedimento giudiziale per dolo o colpa grave del Soggetto beneficiario;
- c) mancato pagamento di due rate consecutive della quota di Agevolazione a titolo di Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
- d) assoggettamento del Soggetto beneficiario alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie (specificatamente l'amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo a scopo liquidatorio, il concordato semplificato, il concordato minore) previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155", o alla liquidazione volontaria; non costituiscono causa di risoluzione tutte le procedure di composizione della crisi ai sensi del predetto Codice della crisi nonché il concordato preventivo in continuità e l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i.;
- e) interdittiva antimafia se applicabile;
- f) irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento dell'erogazione del saldo del Finanziamento e non sanata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalle comunicazioni di cui all'articolo C.4.b comma 4, lett. d).

2. Nei predetti casi, ad eccezione di quello di cui alla precedente lettera c) e d) (in questo secondo caso, solo qualora si verifichi successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione), il Responsabile del Procedimento, a seguito della risoluzione del Contratto di Finanziamento da parte del Gestore, provvederà a dichiarare la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

3. Nell'ipotesi di cui alle precedenti lettere c) e d) (nel caso si verifichi successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione), il Gestore invia formale comunicazione al Soggetto beneficiario, ricorrendo la fattispecie di cui all'articolo 1186 del Codice Civile, per esigere il pagamento delle rate residue di Finanziamento in una unica soluzione. In caso di mancato pagamento del Soggetto beneficiario, il Gestore risolverà il Contratto di Finanziamento. Esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, in caso di mancato pagamento, Regione Lombardia procede conseguentemente al recupero delle somme erogate a titolo di Finanziamento ai sensi del successivo articolo D.2.d. In tal caso viene fatta salva la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di Contributo.

D.2.c Decadenza

1. Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.a comma 1 (ad eccezione degli obblighi di cui alle lett. c), d), i));
- b) irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento della stipula del contratto di

Finanziamento e non sanata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui all'articolo C.4.a comma 3.

- c) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale:
 - i. fino all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione, venga meno il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.3 del bando, salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario, nonché dei requisiti previsti dagli artt. C.3.c. comma 4 e C.3.d. ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022
 - ii. successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione e qualora il nuovo soggetto abbia almeno due bilanci depositati, venga meno il possesso dei requisiti previsti dagli artt. C.3.c. comma 4 e C.3.d. ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022;
- d) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di presentazione della Domanda e di stipula del Contratto di Finanziamento.
- e) risoluzione del Contratto di Finanziamento nelle ipotesi di cui all'art. D.2.b comma 2.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, Finlombarda, a seguito del provvedimento regionale di decadenza del Beneficiario dall'Agevolazione, provvede a dichiarare risolto il contratto di Finanziamento ed a richiedere l'immediata restituzione delle quote già liquidate e non rimborsate secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale stesso.

3. Nei casi di cui al precedente articolo D.2.b, lettere a), b), d) (nel caso si verifichi antecedentemente all'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione) e) e f), Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del Contratto di Finanziamento da parte del Gestore, provvede a dichiarare la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

4. Il Soggetto gestore emana un apposito provvedimento di decadenza dall'Agevolazione, dichiarando risolto il Contratto di Finanziamento e richiedendo l'immediata restituzione delle quote già liquidate e non rimborsate secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento stesso nei casi di:

- a) mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 lett. c), d) e j);
- b) presenza di insoluti (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, Finlombarda invierà una comunicazione al Soggetto beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali, al perdurare della situazione di irregolarità, verrà emesso il provvedimento di decadenza dall'Agevolazione del Soggetto beneficiario.

D.2.d Recupero delle somme erogate e interessi moratori

1. Regione Lombardia si riserva, in caso di decadenza totale o parziale del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione, di non liquidare l'Agevolazione oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

2. Nei casi di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione e/o di risoluzione contrattuale, esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, Regione Lombardia procede al recupero delle somme dovute ai sensi della L.R. 14 luglio 2003, n.10.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, gli importi dovuti dal Soggetto beneficiario sono incrementati degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza. In tutte le ipotesi di ritardato pagamento, gli importi dovuti dal Soggetto beneficiario sono in ogni caso incrementati degli interessi moratori pari al tasso legale, a decorrere dalla data di originaria scadenza del pagamento sino a quella di effettiva restituzione delle somme dovute.
4. Le Agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5 del D.Lgs. n. 123/98.

D.3 Variazioni e proroghe dei termini

1. Successivamente al decreto di concessione dell'Agevolazione, il Soggetto beneficiario deve presentare tramite Bandi e Servizi eventuali richieste o comunicazioni di variazione sopravvenute inerenti il Soggetto beneficiario medesimo e/o eventuale richiesta di proroga (in caso di inaccessibilità della piattaforma informatica, inviare una PEC all'indirizzo del Responsabile del procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it).
2. Sono consentiti scostamenti nelle spese rendicontate rispetto a quanto ammesso in sede di concessione, senza la necessità di richiedere una preventiva autorizzazione. Non sono ammissibili scostamenti che intervengono su tipologie di spesa inizialmente non previste. Alle condizioni di cui sopra, tali scostamenti non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia e non sarà pertanto necessario procedere con la richiesta di variazione ma sarà sufficiente dare chiara evidenza di tali modifiche nella relazione finale. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.
3. Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni societarie possono includere:
 - a) informazioni fornite in fase di presentazione della Domanda (modifiche anagrafiche);
 - b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie).
4. Le variazioni anagrafiche di cui al precedente comma 3 lett. a) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi e Servizi al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo che facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo A.3. Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario che abbia subito la modifica anagrafica di aggiornare il proprio profilo variato sulla piattaforma Bandi e Servizi.
5. Le variazioni di cui al precedente comma 3 lett. b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Soggetto beneficiario un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi

e possono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, previa verifica da parte del Gestore del rispetto dei requisiti:

- a) soggetti di cui all'articolo A.3 da parte del soggetto subentrante (salvo eventualmente il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario), solo se il subentro avviene prima dell'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione;
- b) soggetti di cui all'articolo A.3 comma 1 a) da parte del soggetto subentrante, solo se il subentro avviene successivamente all'erogazione della tranche a saldo;
- c) previsti dalla metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i., in qualsiasi momento sino alla completa estinzione della quota di Finanziamento.

6. A seguito dell'istruttoria del Gestore, l'esito delle verifiche sarà approvato con decreto del Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia entro 60 giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della comunicazione della variazione societaria. Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione di progetto o di variazione societaria, Regione Lombardia e/o il Gestore si riservano la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 30 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

7. La richiesta di proroga fino a un massimo di 6 mesi aggiuntivi rispetto alla data massima di conclusione del Progetto di cui all'articolo B.2.b (18 mesi dalla data del decreto di concessione all'Agevolazione) deve essere presentata, unicamente mediante la piattaforma regionale Bandi e Servizi, dal Soggetto beneficiario entro 60 giorni precedenti la suddetta data prevista di termine di Progetto e deve essere adeguatamente motivata, corredata dal nuovo cronoprogramma e da una relazione sullo stato di avanzamento del progetto con la quantificazione delle spese già sostenute alla data di presentazione della richiesta. Il mancato rispetto del termine dei 60 giorni comporta la non ammissibilità della richiesta di proroga. La proroga potrà essere concessa/autorizzata dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

8. Le specifiche modalità di gestione delle richieste di variazione saranno dettagliate nelle Linee Guida per la Rendicontazione disponibili sui siti istituzionali del Gestore (www.finlombarda.it) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027>.

D.4 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della

realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.
2. I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, di stipula del Contratto di Finanziamento e in fase di richiesta di erogazione saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto.
3. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e articolo 32, co. 2 bis, lettera g, della l.r. 1/02/2012, n.1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
4. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato e gli output collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:
 - a) n. di imprese sostenute (di cui micro, piccole e medie)
 - b) n. di imprese sostenute mediante strumenti finanziari.

D.6 Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione, che intervengono prima dell'erogazione dell'Agevolazione, è il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Internazionalizzazione, Export, e Digitalizzazione delle Imprese Lombarde della Direzione Generale Sviluppo Economico.
2. Il Responsabile del Procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa sarà individuato con l'adozione di un ulteriore e consequenziale provvedimento da parte di Finlombarda.

D.7 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'allegato 2 "Informativa relativa al trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sulla piattaforma Bandi e Servizi (<http://www.bandiregione.lombardia.it>), sul portale istituzionale di Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027>.

2. Qualsiasi informazione relativa al presente bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- infobando.internaz2127@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande e alla fase di istruttoria;

- infopratica.internaz2127@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle Domande ammesse all'Agevolazione.

3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico.

4. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Verso Nuovi Mercati: Sostenere l'Internazionalizzazione delle Imprese lombarde
DI COSA SI TRATTA	La misura mira a supportare le imprese che intendono avviare il loro percorso di internazionalizzazione attraverso la definizione e l'implementazione di un necessario Piano d'azione per l'Internazionalizzazione volto a promuovere un maggior coinvolgimento ed una maggiore integrazione delle imprese nei mercati esteri.
CHI PUÒ PARTECIPARE	MPMI (ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 e s.m.i.) già costituite, iscritte e attive al Registro delle imprese, con Sede operativa in Lombardia al momento dell'erogazione dell'anticipo dell'Agevolazione con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della Domanda;-che non abbiano effettuato, nell'anno solare precedente, operazioni di cessioni all'estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 40% del volume d'affari ex art. 20 del DPR n. 633/72.

DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria iniziale è pari a 18.978.747,97 milioni di euro, comprensiva dei costi di gestione della misura.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'Agevolazione viene concessa fino all'85% delle spese ammissibili di cui il 65% sotto forma di Finanziamento e il restante 20% sotto forma di Contributo. Il restante 15% dell'investimento è a carico dei Soggetti beneficiari.
REGIME DI AIUTO DI STATO	L'Agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 (di seguito "de minimis") relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione)
PROCEDURA SELEZIONE	<p>DI</p> <p>La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria (art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 123/1998): i Progetti saranno valutati sulla base dei criteri di ammissibilità, valutazione e premialità relativi all'Asse 1 azione 1.3.1. approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.</p> <p>L'istruttoria delle Domande prevede un'istruttoria formale (relativa alla verifica dei requisiti soggettivi e alla completezza documentale) e una valutazione di merito.</p> <p>La valutazione di merito è articolata in un'istruttoria economico-finanziaria, svolta dal Soggetto Gestore, e una valutazione tecnica del Progetto, svolta da un apposito Nucleo di Valutazione.</p>
DATA APERTURA	3 giugno 2025
DATA CHIUSURA	9 settembre 2025
COME PARTECIPARE	La Domanda deve essere presentata, pena la non ricevibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandiregione.lombardia.it .
CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.</p> <p>Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente link ed al seguente indirizzo di posta elettronica: infobando.internaz2127@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande e alla fase di istruttoria infopratica.internaz2127@finlombarda.it per quesiti attinenti alle domande ammesse all'Agevolazione</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- a) la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- b) la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- c) le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.10 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a. **“Agevolazione”**: l’agevolazione composta da una quota a titolo di Finanziamento ed una quota a titolo di Contributo concessa ed erogata ai sensi del presente bando;
- b. **“Bandi e Servizi o Sistema informativo”**: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all’indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;
- c. **“Contratto di Finanziamento”**: il contratto sottoscritto dal Soggetto beneficiario con il Soggetto Gestore ai fini dell’erogazione del Finanziamento;
- d. **“Contributo”**: il contributo in conto capitale sull’investimento concesso ai Soggetti beneficiari;
- e. **“Costi monetari”**: l’importo derivante dalla somma delle voci di cui all’art. 2425 Codice Civile, lettera B) senza considerare tra i valori da sommare gli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (lett. B voci 10, 12 e 13); per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – vengono utilizzate le corrispondenti voci rilevabili dalle situazioni economico-patrimoniali o dalle dichiarazioni dei redditi;
- f. **“DNSH”**: acronimo di “Do No Significant Harm” (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il quale sottolinea che *“Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio “non arrecare un danno significativo”*: nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenute per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo;
- g. **“Domanda”**: la domanda di partecipazione al presente bando;
- h. **“Equivalente sovvenzione lordo o ESL”**: il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili; per la componente di Contributo, l’ESL viene determinato sulla base dell’importo nominale di Contributo concesso; per la componente di Finanziamento, l’ESL viene determinato sulla base del differenziale attualizzato (utilizzando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea, pubblicato su https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) tra le rate

di ammortamento calcolate applicando il tasso di riferimento di mercato vigente al momento della concessione (sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e del tasso di riferimento vigente fissato dalla Commissione) e quelle calcolate applicando il tasso agevolato di cui al presente bando;

- i. **“Finanziamento”**: il finanziamento erogato ai Soggetti beneficiari dal Soggetto Gestore;
- j. **“Finlombarda”** o **“Gestore”** o **“Soggetto Gestore”**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di Gestore, sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento da parte della Direzione Generale di riferimento in raccordo con l’Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027;
- k. **“MPMI”**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- l. **“Piano d’azione per l’Internazionalizzazione”**: documento strutturato che definisce le azioni, le risorse e le tempistiche necessarie per supportare l’espansione dell’attività aziendale su scala internazionale, elaborato sulla base di indagini di mercato e studi specifici, anche con il supporto di esperti del settore, al fine di individuare tutti i passaggi necessari e propedeutici per l’ingresso nei mercati esteri;
- m. **“Progetto”**: il progetto di internazionalizzazione di cui all’articolo B.2.a, presentato dal Soggetto richiedente, per il quale si richiede l’Agevolazione;
- n. **“Sede operativa”**: qualsiasi unità locale, sita in Regione Lombardia, in cui il Soggetto beneficiario svolga un’attività produttiva e/o un’offerta di servizi e nella quale viene realizzato il Progetto di cui all’articolo B.2 del presente bando; a tale Sede devono afferire le spese sostenute per la realizzazione del Progetto nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente bando; le Agevolazioni non vengono erogate ai Soggetti beneficiari che non rispettano, in fase di stipula del Contratto di Finanziamento, il requisito della Sede operativa.
- o. **“Soggetto beneficiario”**: il soggetto che, a seguito della presentazione di un Progetto, viene ammesso all’Agevolazione di cui al presente bando;
- p. **“Soggetto richiedente”**: ogni MPMI che abbia presentato Domanda a valere sul presente bando;

- q. “**Valore della produzione**”: l'importo derivante dalla somma delle voci di cui all'articolo 2425 Codice Civile, lettera A); per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – si utilizzerà il maggiore valore della voce “Totale componenti positivi” valorizzata al Quadro IP o equivalente (ad es. Quadro RF o Quadro RG).

2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente bando il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della Domanda su Bandi e Servizi	Apertura: ore 10:30 del 3 giugno 2025 Chiusura: ore 12:00 del 9 settembre 2025	www.bandi.regione.lombardia.it
Esito della valutazione delle domande presentate (provvedimento di concessione)	Entro 120 giorni dalla data di chiusura dello sportello per la presentazione delle Domande.	
Durata dei Progetti	18 mesi dal provvedimento di concessione, salvo proroga sino a 6 mesi	
Trasmissione documentazione per la stipula dei Contratti	Entro 60 giorni dal provvedimento di concessione e comunque entro e non oltre 180 giorni pena la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa	
Stipula dei Contratti di Finanziamento	Successivamente alla trasmissione della documentazione completa per la stipula dei Contratti	
Erogazione anticipo Finanziamento (fino ad un massimo del 50%)	Successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento	
Presentazione della rendicontazione delle spese	Entro 60 giorni dal termine di Progetto (di cui all'art. B.2.a) e comunque entro e non oltre 180 giorni pena la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa	www.bandi.regione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione delle spese ed erogazione del saldo dell'Agevolazione	Entro 60 giorni dalla verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione	

D.13 Allegati

Allegato 1 – Piano d'azione per l'internazionalizzazione

Allegato 1.1 al Piano d'azione per l'internazionalizzazione – Piano delle spese ammissibili

Allegato 2 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Allegato 3 – Criteri generali per la rendicontazione delle spese



Allegato 1 – Piano d'azione per l'internazionalizzazione

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - "UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE"

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi"

AZIONE 1.3.1. "Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri"

BANDO

**LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE 21-27
PROGETTI PER LA COMPETITIVITÀ SUI MERCATI ESTERI**

PIANO D'AZIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Per ciascun paragrafo, il risultato atteso sarà una descrizione esaustiva che includa i risultati concreti delle analisi effettuate, le modalità operative, e i dati utilizzati.

Executive summary

Breve descrizione dei contenuti principali del Piano d'azione per l'internazionalizzazione.

1. Definizione degli obiettivi strategici

Descrivere gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere con l'attuazione del presente piano.

2. Analisi del contesto iniziale

2.1 Analisi del settore di attività

(Questa analisi è volta a valutare la competitività del settore e identificare le opportunità per migliorare la redditività)

2.2 Analisi delle risorse interne

(Questa analisi aiuta a identificare le capacità interne per affrontare con successo l'espansione internazionale).

- *Valutare le competenze linguistiche e culturali del proprio personale specificando in particolare se lo stesso dispone delle abilità necessarie per interagire con i mercati esteri. Questa valutazione può includere la verifica della conoscenza delle lingue chiave e delle norme culturali del potenziale mercato target. Verificare la disponibilità di risorse finanziarie, tecnologiche e operative per sostenere il progetto di internazionalizzazione.*
- *Valutare la capacità di produzione e logistica per rispondere alla domanda estera in modo efficace e tempestivo; descrivere e valutare gli elementi chiave per la pianificazione delle risorse e della logistica (es. risorse materiali, risorse umane, risorse finanziarie, ecc.).*

2.3 Analisi del prodotto/servizio

- *Identificare i benefici principali che il prodotto o servizio offre ai clienti, come qualità superiore, innovazione o risparmio sui costi, per attrarre clienti;*
- *Confrontare il prodotto con le offerte della concorrenza nei potenziali mercati target per identificare punti di forza e debolezza;*
- *Verificare se il prodotto necessita di modifiche per soddisfare eventuali preferenze locali o per conformarsi alle normative di potenziali mercati esteri;*
- *Valutare in che fase del ciclo di vita si trova il prodotto (introduzione, crescita, maturità o declino) e le strategie necessarie per il successo nel mercato estero;*
- *Descrivere le caratteristiche di sostenibilità ambientale del prodotto/servizio, e/o del processo di internazionalizzazione proposto (contenuto obbligatorio per la conformità DNSH):*
- *Valutare la necessità di adattare i servizi post-vendita, come garanzie, assistenza tecnica o programmi di manutenzione, per soddisfare le aspettative dei clienti locali.*

3. Analisi dei potenziali Mercati target

- *Descrivere le fonti utilizzate per la raccolta dei dati preliminari, includendo fonti primarie (interviste, sondaggi, focus group) e secondarie (statistiche di mercato, report di settore, pubblicazioni governative);*
- *Descrivere l'analisi della domanda dei mercati analizzati valutando la dimensione e il potenziale di crescita del mercato target e identificando i driver di domanda specifici, come cambiamenti socio-economici, preferenze dei consumatori o innovazioni tecnologiche;*
- *Mappare i principali competitor e analizzarne le strategie di marketing, prezzo e distribuzione; effettuare un benchmarking dettagliato per identificare opportunità di differenziazione;*
- *Valutare potenziali ostacoli come tariffe doganali, normative complesse, costi logistici o barriere culturali.*

4. Gestione dei rischi per i potenziali mercati target

Descrivere i rischi e le relative strategie di mitigazione per ciascun mercato analizzato (es. rischio economico e finanziario, rischio politico e geopolitico, cambiamenti nelle politiche economiche, rischio normativo e burocratico, rischio culturale e di adattamento, rischio operativo e logistico, rischio reputazionale ecc.)

5. Strategia e relative attività di Internazionalizzazione

5.1 Identificazione del mercato target (risultato dell'analisi di cui al paragrafo 3)

5.2 Modalità di ingresso nel mercato target (es. Esportazione Diretta, Esportazione Indiretta, Partnership Strategiche, Investimenti Diretti, ecc.).

5.3 Adeguamento del prodotto/servizio

In base ai risultati dell'analisi svolta al paragrafo 3, descrivere gli interventi finalizzati all'adeguamento del prodotto (es. adeguamento dei prodotti agli standard di sicurezza, etichettatura; traduzione e adattamento di materiali promozionali, etichette e packaging in modo coerente con la cultura locale; personalizzazione e modifica del prodotto o servizio per soddisfare le preferenze specifiche dei consumatori locali) che si ritiene opportuno/necessario ai fini dell'ingresso nel mercato target e le relative modalità di attuazione.

Descrivere altresì gli eventuali interventi previsti ai fini dell'adeguamento del prodotto in termini di sostenibilità ambientale, in particolare:

- *che non siano introdotte caratteristiche peggiorative rispetto agli standard richiesti dal mercato comunitario (argomentare);*
- *evidenziare gli aspetti migliorativi rispetto all'attuale offerta del mercato target⁷ individuato.*

Spese ammissibili ai sensi del bando da riportare e quantificare nell'allegato 1.1 al Piano:

- *acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software;*

⁷ A titolo esemplificativo: uso di materiali riciclabili e/o riciclati, processi di produzione/distribuzione che riducono l'impiego di risorse e/o energia, acquisizione di certificazioni ambientali di processo o di prodotto, eventi e materiali promozionali con caratteristiche di sostenibilità. Argomentare anche attraverso dati quantitativi (indicare le fonti) e/o indicazione delle certificazioni (es. certificazione ISO 14001, Etichette ambientali di tipo I secondo lo standard ISO 14024 o equivalenti, EMAS, o altri standard ambientali riconosciuti).

- *progettazione tecnica finalizzata all'adeguamento del prodotto.*

5.4 Altre attività necessarie per l'ingresso del prodotto/servizio nel mercato target

Descrivere eventuali ulteriori attività opportune/necessarie ai fini dell'ingresso nel mercato target, ad esempio:

- *strategie di comunicazione e marketing;*
- *ottenimento di certificazioni estere necessarie alla commercializzazione del prodotto (es. certificazioni di prodotto, di processo, certificazioni obbligatorie nei mercati esteri per conformarsi alle normative locali);*
- *allestimento di showroom temporanei;*
- *assistenza post-vendita da remoto.*

Spese ammissibili ai sensi del bando:

- *azioni di marketing, comunicazione e advertising che dimostrano un impatto sui mercati esteri (es. definizione di un piano marketing e di comunicazione per il paese target, gestione di social media, creazione di contenuti promozionali in lingua locale, produzione di materiali pubblicitari, servizi di traduzione);*
- *consulenze tecniche per l'ottenimento della certificazione, i costi diretti pagati agli enti certificatori e gli adeguamenti tecnici e documentali necessari;*
- *istituzione temporanea all'estero e/o in Italia (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom / spazi espositivi / vetrine / esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri;*
- *strumenti per la gestione dell'assistenza clienti post-vendita da remoto (es. software di Assistenza Clienti e CRM, acquisto di licenze per piattaforme di videochiamata e assistenza remota, adeguamento dei sistemi di assistenza clienti alle diverse lingue e normative locali, sistemi di traduzione automatica)*

5.5 Formazione

Descrivere eventuali attività di formazione finalizzate al processo di internazionalizzazione

Spese e ammissibili ai sensi del bando:

- *Costi di iscrizione ai corsi di formazione (organizzati da enti certificati) sul processo di internazionalizzazione, su normative fiscali, doganali e regolamenti specifici per i mercati target del Progetto*

5.6 Valorizzazione del territorio/filiera di riferimento

Descrivere se e come l'intervento contribuisce a valorizzare i prodotti del territorio e/o della eventuale filiera di appartenenza.

6. Cronoprogramma

Indicare un cronoprogramma di massima che definisca i tempi stimati per l'inizio e il completamento delle diverse azioni di cui al punto 5

7. Monitoraggio continuo e costante per il miglioramento del percorso

Descrivere le modalità con cui verranno verificate, a seguito della realizzazione del Piano d'azione, la soddisfazione del cliente e la performance generale nei mercati internazionali, raccogliendo feedback e ottimizzando le strategie.

Allegato 1.1 al Piano d'azione per l'internazionalizzazione – Piano delle spese ammissibili

Tipologia di spesa	Dettagli ed esempi di spese ammissibili	Riferimento alle attività indicate nel Piano	Importo ⁸
a) Consulenza per la redazione del Piano d'azione per l'internazionalizzazione	Consulenza finalizzata alla redazione del Piano d'azione per l'internazionalizzazione necessario per presentare la domanda.	----	La spesa è ammissibile nella misura massima del 20% del totale delle spese ammissibili relative alla voce di spesa b).
b) Realizzazione di iniziative legate all'implementazione concreta di alcune delle attività previste e descritte nel Piano d'azione per l'internazionalizzazione	i. azioni di marketing, comunicazione e advertising che dimostrano un impatto sui mercati esteri (es. definizione di un piano marketing e di comunicazione per il paese target, gestione di social media, creazione di contenuti promozionali in lingua locale, produzione di materiali pubblicitari, servizi di traduzione);	Paragrafo 5.4.i	
	ii. ottenimento di certificazioni estere necessarie alla commercializzazione del prodotto (es. certificazioni di prodotto, di processo, certificazioni obbligatorie nei mercati esteri per conformarsi alle normative locali): sono ammissibili le consulenze tecniche per l'ottenimento della certificazione, i costi diretti pagati agli enti certificatori e gli	Paragrafo 5.4.ii	

⁸ L'importo riportato in questa colonna deve coincidere con quello indicato nell'apposita sezione di Bandi e Servizi; si precisa che, in caso di importi non coincidenti, ai fini della valutazione farà fede quello riportato in Bandi e Servizi.

Tipologia di spesa	Dettagli ed esempi di spese ammissibili	Riferimento alle attività indicate nel Piano	Importo ⁸
	adeguamenti tecnici e documentali necessari ⁹ ;		
	iii. adeguamento del prodotto al mercato/ai mercati individuati in funzione delle normative locali, preferenze dei consumatori o requisiti tecnici nei mercati di destinazione (es. packaging, etichettatura, test di mercato, ecc.). Saranno ammissibili, tra le altre, le seguenti voci di costo necessarie ad apportare modifiche al prodotto al fine di rispettare specifiche richieste estetiche o funzionali del mercato target: <ul style="list-style-type: none"> • acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software; • progettazione tecnica finalizzata all'adeguamento del prodotto; 	Paragrafo 5.3	
	iv. istituzione temporanea all'estero e/o in Italia (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom / spazi espositivi / vetrine / esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri;	Paragrafo 5.4.iii	
	v. strumenti per la gestione dell'assistenza clienti post-vendita da remoto		

⁹ In rendicontazione il Soggetto beneficiario deve dare prove dell'utilità della certificazione in relazione al Progetto.

Tipologia di spesa	Dettagli ed esempi di spese ammissibili	Riferimento alle attività indicate nel Piano	Importo ⁸
	(es. software di Assistenza Clienti e CRM, acquisto di licenze per piattaforme di videochiamata e assistenza remota, adeguamento dei sistemi di assistenza clienti alle diverse lingue e normative locali, sistemi di traduzione automatica)	Paragrafo 5.4.iv	
c) Spese di formazione specifica per il personale aziendale relative al Progetto nella misura massima del 10% del totale delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a) e b)	es. costi di iscrizione ai corsi di formazione (organizzati da enti certificati) sul processo di internazionalizzazione, su normative fiscali, doganali e regolamenti specifici per i mercati target del Progetto	Paragrafo 5.5	
d) Spese per il personale dipendente (in Italia e all'estero) impiegato nel Progetto	----	determinate in maniera forfettaria nella misura pari al 20% delle spese totali di cui alle precedenti lettere a), b) e c), conformemente all'articolo 55 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021	
e) Costi indiretti	-----	calcolati come tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b) e c) conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021	

Allegato 2 – Informativa per il trattamento dei dati personali



Regione Lombardia

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER LA MISURA “VERSO NUOVI MERCATI: SOSTENERE
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LOMBARDE”**

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di erogare l'agevolazione, composta in parte da un contributo a fondo perduto e in parte da un finanziamento agevolato, per consentire l'attuazione di un processo di internazionalizzazione volto all'ingresso nei mercati esteri.	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi: 1-dell'art. 6 (par.1) lett. e) del GDPR; 2-dell'art. 2-ter del Codice Privacy; 3-della Legge regionale n.11/2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività"; 4-del Regolamento (UE) n.2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al FESR e al Fondo di Coesione; 5-del Regolamento (UE) n.2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al FESR; 6- D.G.R. n. 3704 del 20 dicembre 2024 Approvazione degli elementi essenziali della misura "Verso nuovi mercati: sostenere l'internazionalizzazione delle imprese lombarde".	Dati anagrafici Nome; cognome; C.F. Luogo e data di nascita residenza solo per i titolari stranieri di ditte individuali

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati ad ARIA S.p.A., fornitore della piattaforma informatica, e a Finlombarda S.p.A., soggetto gestore, in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni dall'anno successivo all'erogazione dell'incentivo

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento, potrà essere contattato al seguente indirizzo:

sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdp@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 05/03/2025

Allegato 3 – Criteri per la rendicontazione delle spese

A. Criteri generali per la rendicontazione delle spese

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli B.3 e C.4 del presente bando, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a. essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'articolo B.3 del presente bando;
- b. essere pertinenti e coerenti con il Progetto ammesso ad Agevolazione e direttamente riferibili alle attività del Progetto medesimo;
- c. essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda ed entro il termine massimo stabilito per la realizzazione del Progetto ai sensi dell'articolo B.2.b del presente bando (tenendo conto di eventuali proroghe concesse) verificabile sulla base delle date di emissione dei titoli di spesa; unicamente per le spese di consulenza per la redazione del Piano d'azione per l'internazionalizzazione, la spesa è ammissibile dalla data di pubblicazione sul BURL della D.G.R. n. 3704 del 20 dicembre 2024 (24 dicembre 2024);
- d. essere chiaramente imputate al Soggetto beneficiario (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al Soggetto beneficiario);
- e. essere relative a beni consegnati e installati presso la sede di realizzazione del Progetto oppure a servizi realizzati in coerenza con gli obiettivi di Progetto;
- f. derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, ove applicabile, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, le modalità di pagamento; in caso di spese di investimento, l'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda nel rispetto del principio di effetto incentivante in base al quale l'avvio lavori¹⁰ deve avvenire successivamente alla data di invio al protocollo della domanda.
- g. essere giustificate da fatture o da documenti contabili o fiscali di valore probatorio equivalente, interamente quietanzate alla data della presentazione della rendicontazione ed emesse dal

¹⁰ Reg. (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 2, comma 23. «Avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

- fornitore dei beni/servizi; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio; come data di quietanza farà fede la data valuta dell'operazione; a tale previsione fanno eccezione le spese di personale (voce d) delle spese ammissibili di cui all'art. B.3 del bando) e i costi indiretti (voce e) delle spese ammissibili di cui all'art. B.3 del bando) rendicontate secondo le opzioni di semplificazioni di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060. Una fattura non interamente quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile;
- h. essere esposte al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale ed assicurativo, ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati; il Soggetto beneficiario che non può in alcun modo recuperare l'IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un'autodichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante nella quale si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e la non recuperabilità dell'IVA, la cui veridicità sarà oggetto di verifica in sede di ispezioni e controlli di cui all'articolo D.4 del presente bando;
- i. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre la spesa al Progetto. A tale proposito si specifica quanto segue:
1. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo: tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di credito o di debito aziendale, assegno, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
 2. il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al Soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al Soggetto beneficiario);
 3. l'estratto conto, da allegare alla documentazione di spesa privo di cancellazioni e depennamenti, da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento;
 4. in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
 - a. compensazione di crediti e debiti;
 - b. pagamento in contanti;
 5. pagamento effettuato direttamente da dipendente/addetti, soci o amministratori del Soggetto beneficiario; In particolare, nei casi in cui l'acquisto di un nuovo bene avvenga mediante sostituzione di un bene usato e quest'ultimo sia ritirato dal fornitore del bene

- nuovo, la fattura di acquisto e la relativa quietanza dovranno essere relative all'intero costo del nuovo bene;
6. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- j. devono afferire ed essere sostenute esclusivamente con riferimento alla Sede operativa in Lombardia sede di realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2.a del presente bando;
- k. essere effettivamente sostenute e validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, per un importo non inferiore al 70% del totale delle spese ammesse con provvedimento regionale a pena di decadenza dall'Agevolazione concessa; in ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità del presente bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto, pena la decadenza dalla concessione;
- l. qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese, essere accompagnate da una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario; per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario;
- m. essere contabilizzate dal Soggetto beneficiario per il tramite della predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- n. non devono rientrare nelle esclusioni di cui all'articolo B.3 comma 4 del presente bando;
- o. non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00), siano esse fatture di acconto e/o di saldo.

A.1 Criteri generali per la conservazione e l'annullamento dei giustificativi di spesa

I Soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione relativa alle spese, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data dell'erogazione del saldo dell'Agevolazione; tale documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti e le verifiche, su richiesta della Regione o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti devono essere conservati presso la sede del Soggetto beneficiario alternativamente:

- a. in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili;
- b. su supporto cartaceo.

Su tutti i documenti giustificativi di spesa digitali (fatture elettroniche), il Soggetto beneficiario deve riportare obbligatoriamente nell'oggetto dei documenti medesimi, la dicitura riportante gli estremi del presente bando di riferimento "Spesa sostenuta a valere sul bando Verso nuovi mercati: sostenere l'internazionalizzazione delle imprese lombarde" e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) E43D22000480009.

In applicazione del Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 e s.m.i., le spese ammissibili devono essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali conservati dal Soggetto beneficiario (ad eccezione delle spese di personale e dei costi indiretti) e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono recare il CUP e la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul bando Verso nuovi mercati: sostenere l'internazionalizzazione delle imprese lombarde"; in caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa.

Per le spese sostenute nei confronti di fornitori che non siano stabiliti nel territorio dello Stato italiano, il Soggetto beneficiario deve riportare il codice CUP nella quietanza (se successiva alla pubblicazione del bando); in alternativa il fornitore deve inviare un'integrazione elettronica allo SDI (sistema di interscambio) dell'Agenzia delle Entrate predisponendo un documento da allegare alla fattura in questione. Tale documento deve contenere sia i dati necessari per l'integrazione (Codice CUP) sia gli estremi della fattura stessa. In fase di rendicontazione, deve essere allegato oltre alla fattura il documento integrativo trasmesso allo SDI. In caso di impossibilità a dar seguito alla comunicazione telematica di rettifica tramite lo SDI o al CUP nella quietanza, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR n. 445/2000 circa l'afferenza della fattura al relativo CUP.

Qualora non sia applicabile la normativa relativa alla fatturazione elettronica, su tutti i documenti giustificativi di spesa cartacei (fatture o documenti di equivalente valore probatorio), i Soggetti beneficiari devono comunque apporre la dicitura sopra riportata.

B. Criteri specifici per la rendicontazione delle singole voci di spesa di cui all'articolo B.3 del bando

B.1 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa a) "Consulenza per la redazione del Piano d'azione per l'internazionalizzazione" nella misura pari al massimo al 20% del totale delle spese ammissibili relative alla voce di spesa b).

A titolo meramente esemplificativo, sono ammissibili le spese relative a consulenze strategiche e analisi di mercato, ricerca e sviluppo di strategie di ingresso in nuovi mercati, assistenza per la ricerca di partner internazionali, etc., necessarie per definire il Piano d'azione per l'internazionalizzazione.

Il fornitore svolge il servizio per conto e su commissione del Soggetto Beneficiario, sulla base di un contratto stipulato con il Soggetto Beneficiario stesso e dietro riconoscimento di una remunerazione. Tali attività devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto all'impresa beneficiaria tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Non sono ammissibili, in tale categoria, le spese legate al personale interno sostenute per la realizzazione del Piano d'azione.

Le spese di consulenza non devono essere continuative o periodiche e devono esulare dai costi di esercizio ordinari del Soggetto beneficiario connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- a. i dati e le informazioni inerenti i costi di consulenza sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- b. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, completa della copia dell'estratto conto, privo di cancellazioni o depennamenti, comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (in un unico file in formato elettronico con estensione pdf);

Documentazione da conservare presso la/e sede/i del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- a. lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività di consulenza inerenti il Piano d'azione, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- b. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (report contenente i passaggi principali e i risultati dell'attività svolta);

- c. fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- d. documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- e. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'acconto).

B.2 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa b) “Realizzazione di iniziative legate all’implementazione concreta di alcune delle attività previste e descritte nel Piano d’azione per l’internazionalizzazione”:

- i. **azioni di marketing, comunicazione e advertising che dimostrano un impatto sui mercati esteri:** a titolo meramente esemplificativo, sono ammissibili le spese relative alla realizzazione, redazione e traduzione di testi, la progettazione grafica e la stampa di cataloghi, brochure e cartelle stampa in lingua straniera, la pubblicità online, la gestione di social media, la creazione di contenuti promozionali in lingua locale, la produzione di materiali pubblicitari, nonché i servizi di traduzione. Tali attività dovranno essere svolte nella lingua del Paese destinatario o in lingua inglese. È ammissibile l'acquisto di spazi pubblicitari su riviste specializzate distribuite nel Paese target. **Tutto il materiale prodotto deve ottemperare agli obblighi di pubblicizzazione previsti all’art. D.1.c del bando.**
- ii. **Ottenimento di certificazioni estere necessarie alla commercializzazione del prodotto:** a titolo meramente esemplificativo, sono ammissibili le spese relative all’acquisizione di certificazioni di prodotto e di processo, nonché le certificazioni obbligatorie richieste nei mercati esteri per garantire la conformità alle normative locali. In particolare, sono ammissibili le spese per le consulenze tecniche finalizzate all’ottenimento delle certificazioni, i costi diretti sostenuti per il pagamento degli enti certificatori e tutte le spese necessarie per gli adeguamenti tecnici e documentali richiesti per soddisfare i requisiti normativi vigenti nei Paesi di destinazione. Le certificazioni possono riguardare, ad esempio, standard di qualità, sicurezza, ambientali o altre certificazioni specifiche a seconda del settore e del mercato di riferimento. Tali certificazioni sono fondamentali per garantire l'accesso ai mercati esteri e per rafforzare la competitività internazionale dell’impresa.
L’ottenimento di eventuali certificazioni ambientali potrà essere considerato quale metodo di prova ai fini della conformità al principio DNSH.
- iii. **Adeguamento del prodotto al mercato/ai mercati individuati in funzione delle normative locali, preferenze dei consumatori o requisiti tecnici nei mercati di destinazione:** a titolo meramente esemplificativo, sono ammissibili le spese relative a modifiche del packaging,

etichettatura (per inclusione di informazioni richieste per legge o preferenze linguistiche e culturali), test di mercato (per valutare l'accettazione del prodotto nei mercati di destinazione) e altre attività correlate. Saranno ammissibili, tra le altre, le seguenti voci di costo necessarie ad apportare modifiche al prodotto al fine di rispettare specifiche richieste estetiche o funzionali del mercato target: acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software; progettazione tecnica finalizzata all'adeguamento del prodotto.

Tali adeguamenti sono essenziali per favorire l'ingresso e la competitività dell'impresa nei mercati internazionali, rispondendo alle aspettative normative e culturali di ciascun Paese destinatario.

Gli adeguamenti previsti non dovranno comportare l'introduzione di caratteristiche peggiorative rispetto agli standard richiesti per il mercato comunitario.

iv. **Istituzione temporanea all'estero e/o in Italia (per un periodo massimo di 6 mesi) di showroom / spazi espositivi / vetrine / esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri:** a titolo meramente esemplificativo, sono ammissibili le spese relative a:

- affitto degli spazi espositivi (inclusi spazi di co-working), che dovranno avere esplicita ed esclusiva destinazione commerciale e non residenziale, come desumibile dal titolo di disponibilità eventualmente registrato conservato presso la sede del Soggetto Beneficiario. Non saranno ammessi contratti di sub-locazione o simili, a meno che tale possibilità non sia esplicitamente prevista nel titolo di disponibilità originario quale facoltà concessa da parte del locatore a favore del locatario originale. **All'interno degli spazi espositivi non potranno essere svolte attività direttamente connesse alla delocalizzazione produttiva né attività che riguardino la vendita diretta dei prodotti.**
- allestimento e arredamento degli showroom, realizzazione di vetrine e materiali espositivi, costruzione di esposizioni virtuali (inclusi i costi per la progettazione e la gestione delle piattaforme digitali).
- spese di trasporto e logistica per il trasferimento dei prodotti.
- spese per attività di networking e incontri B2B finalizzati a favorire il contatto diretto con i potenziali clienti o partner commerciali nei mercati di destinazione.
- servizi di interpretariato.
- servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato (ad inclusione delle hostess).
- servizi assicurativi collegati.

Tali attività sono finalizzate a migliorare la visibilità e la competitività del prodotto o del brand sui mercati internazionali. Con riferimento alle attività riferite a questa categoria di spesa si

invitano i beneficiari a realizzare le stesse secondo criteri di sostenibilità, anche facendo riferimento ai Criteri Ambientali Minimi per eventi culturali di cui al DM 19 ottobre 2022, n.459.

- v. **Strumenti per la gestione dell'assistenza clienti post-vendita da remoto:** a titolo meramente esemplificativo, sono ammissibili le spese relative all'acquisto e implementazione di piattaforme informatiche per la gestione delle richieste e delle comunicazioni con i clienti, comprese soluzioni per supporto tecnico remoto, sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), chatbot e assistenti virtuali per l'automazione delle risposte e l'efficienza nella gestione delle problematiche post-vendita. Inoltre, sono ammissibili le spese per software di ticketing e strumenti per video-assistenza e call center che consentano di fornire supporto diretto e tempestivo ai clienti. Tali strumenti sono essenziali per migliorare la soddisfazione del cliente, risolvere rapidamente eventuali problematiche e rafforzare la fidelizzazione del cliente nei mercati esteri.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- a. i dati e le informazioni inerenti i costi di consulenza sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- b. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, completa della copia dell'estratto conto, privo di cancellazioni o depennamento, comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (in un unico file in formato elettronico con estensione pdf);

Documentazione da conservare presso la/e sede/i del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- a. preventivo oppure contratto oppure ordine di acquisto oppure conferma d'ordine sottoscritti o firmati per accettazione, con descrizione del bene/servizio e indicazione del relativo costo unitario;

- b. contratto di affitto degli spazi espositivi;
- c. eventuale documentazione fotografica o equivalente da cui si possa evincere la realizzazione dello show-room o dello spazio espositivo;
- d. prove di pubblicazione o distribuzione dei materiali (ad esempio, screenshot di post sui social, link a campagne pubblicitarie online, copie di cataloghi o brochure distribuiti).
- e. documentazione ufficiale che attesti l'ottenimento delle certificazioni di prodotto e di processo;
- f. campioni di prodotto modificati, foto del packaging, etichette o descrizioni dei cambiamenti apportati per conformarsi ai requisiti locali;
- g. report di test di mercato o risultati delle indagini condotte per valutare l'accettazione del prodotto nei mercati di destinazione;
- h. report di attività che documentano l'effettiva operatività dei sistemi di assistenza clienti (ticket aperti, sessioni di videochiamata, risoluzione problemi, etc.);
- i. fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- j. documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- k. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'acconto).

B.3 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa c) “spese di formazione specifica per il personale aziendale” relative al Progetto nella misura massima del 10% del totale delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a) e b).

Le attività di formazione devono essere strettamente correlate alla realizzazione del Progetto ed erogate da enti di formazione certificati ed esperti in ambiti correlati alla realizzazione del Progetto. Devono inoltre avere natura periodica, non continuativa ed esulare dai normali costi di formazione che l'impresa beneficiaria sostiene per attività ordinarie o obbligatorie nel rispetto di leggi e normative vigenti.

Il fornitore svolge il servizio per conto e su commissione del Soggetto Beneficiario, sulla base di un contratto stipulato con il Soggetto Beneficiario stesso e dietro riconoscimento di una remunerazione. Tali attività devono essere commissionate a strutture specializzate terze rispetto all'impresa beneficiaria tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Non sono ammissibili, in tale categoria, le spese legate al personale interno sostenute per la realizzazione di azioni di formazione, che andranno rendicontate nella specifica categoria “Spese per il personale dipendente (in Italia e all'estero) impiegato nel Progetto” come disciplinato nei successivi punti.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- a. i dati e le informazioni inerenti i costi di consulenza sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- b. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, completa della copia dell'estratto conto, privo di cancellazioni o deperimento, comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (in un unico file in formato elettronico con estensione pdf);

Documentazione da conservare presso la/e sede/i del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- a. contratto contenente riferimento specifico alle attività inerenti il Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico;
- b. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (calendario e programma delle attività formative, elenco dei dipendenti coinvolti, materiale formativo utilizzato, relazioni, eventuali attestazioni di frequenza, ecc.);
- c. fattura del fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- d. documentazione attestante l'avvenuto pagamento;

B.4 Le spese di cui alla voce d) “Spese per il personale dipendente (in Italia e all'estero)” e alla voce e) “Costi indiretti” sono calcolate in maniera forfettaria nella misura massima rispettivamente del 20% e del 7% del totale delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

L'importo di tali spese viene determinato in maniera automatica dal Bandi e Servizi in funzione delle spese rendicontate effettivamente validate e non necessitano della rendicontazione o della conservazione di giustificativi di spesa.